

# Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura

(Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>1</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 1*

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina la riscossione delle tasse da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), compresa la sua stazione federale di ricerca Agroscope, incluso il suo Istituto di allevamento equino, per prestazioni e decisioni nell'ambito della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione, nonché per prestazioni di carattere statistico fornite dall'UFAG conformemente alla legge del 9 ottobre 19925 sulla statistica federale.

*Art. 3*

*Abrogato*

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa:

*N. 6.8*

RS .....

<sup>1</sup> RS 910.11

		Franchi
6.8	Trattamento di una domanda di omologazione di un prodotto fitosanitario omologato all'estero corrispondente ai prodotti fitosanitari autorizzati in Svizzera (art. 36)	50

*N. 8 titolo e n. 8.5*

<b>8</b>	<b>Ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>2</sup> sugli alimenti per animali</b>	
...		Franchi
8.5	Trattamento del rinnovo o della proroga di un'autorizzazione esistente per un additivo utilizzato negli alimenti per animali (art. 31)	400

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

In nome del Consiglio federale svizzero:

...  
Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



## **Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>1</sup> sui pagamenti diretti è modificata come segue:

#### *Art. 35 cpv. 7*

<sup>7</sup> Non danno diritto ai contributi le superfici sulle quali si trovano vivai, piante forestali, alberi di Natale, piante ornamentali, canapa non coltivata per l'uso delle fibre e dei semi o serre con fondamenta fisse.

#### *Art. 36 cpv. 2 lett. a e 3*

<sup>2</sup> Per il calcolo del carico di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari sono determinanti i seguenti periodi di calcolo:

- a. per animali della specie bovina e bufali, nonché per animali delle specie equina, ovina e caprina: l'anno di contribuzione fino al 31 ottobre;

<sup>3</sup> L'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina, nonché di bisonti è rilevato sulla base dei dati della banca dati sul traffico di animali.

#### *Art. 37 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per il calcolo dell'effettivo di animali della specie bovina e bufali, di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di bisonti è determinante il numero di giorni/animali nel periodo di calcolo. Sono considerati soltanto i giorni/animali per i quali è possibile una chiara classificazione degli animali in base all'ubicazione. Non sono considerati gli animali privi di una valida notifica della nascita.

<sup>1</sup> RS 910.13

*Art. 41 cpv. 3<sup>bis</sup> – 3<sup>ter</sup>*

<sup>3bis</sup> Per il versamento dei contributi a partire dal 2023, esso adegua il carico usuale di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari con pecore non munte se il carico medio negli anni di riferimento 2021 e 2022, calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm<sup>2</sup>, è superiore al 100 per cento del carico usuale attuale. Il nuovo carico usuale corrisponde:

- a. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico fino al 100 per cento del carico usuale: a questo carico, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm;
- b. per le aziende che negli anni di riferimento presentavano un carico superiore al 100 per cento del carico usuale: al carico usuale attuale moltiplicato per il carico medio negli anni di riferimento, tuttavia calcolato con i coefficienti UBG di cui ai numeri 3.2-3.4 dell'allegato dell'OTerm, diviso per il carico medio negli anni di riferimento.

<sup>3ter</sup> Se vi è un piano di gestione, il Cantone aumenta il carico usuale conformemente al capoverso <sup>3bis</sup> soltanto se opportuno.

*Art. 76*            Autorizzazioni cantonali speciali

<sup>1</sup> I Cantoni rilasciano per scritto autorizzazioni speciali per le singole aziende conformemente all'allegato 6 lettere A numero 7.10 nonché B numeri 1.4, 1.7 e 2.6.

*Art. 76a*            Progetti per l'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali

<sup>1</sup> Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista dell'evoluzione delle disposizioni sui contributi per il benessere degli animali, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 74 e 75 nonché all'allegato 6 a condizione che le norme in relazione al benessere degli animali siano almeno equivalenti e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

<sup>2</sup> Le deroghe necessitano dell'autorizzazione dell'UFAG.

*Art. 108 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per le riduzioni secondo l'articolo 105 il Cantone considera tutte le lacune riscontrate dal 1° gennaio al 31 dicembre. Può applicare le riduzioni nell'anno di contribuzione seguente se le lacune sono state riscontrate dopo il 1° ottobre.

**Art. 115f**            Disposizione transitoria della modifica del ... 2021

I contributi non sono ridotti nel 2022 per le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.3a.1 lettera a o b.

<sup>2</sup> RS 910.91

## II

L'allegato dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>3</sup> sulla terminologia agricola è modificato come segue:

*Allegato n. 3 e 4*

	Coefficiente per animale
<b>3. Ovini</b>	
3.1 Pecore munte	0,25
3.2 Altri ovini oltre 365 giorni di età	0,17
3.3 Ovini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età	0,06
3.4 Agnelli fino a 180 giorni di età	0,03
<b>4. Caprini</b>	
4.1 Capre munte	0,20
4.2 Altri caprini oltre 365 giorni di età	0,17
4.3 Caprini giovani oltre 180 fino a 365 giorni di età	0,06
4.4 Capretti fino a 180 giorni di età	0,03

## III

Gli allegati 4, 6 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

## IV

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

<sup>2</sup> Gli articoli 36 capoversi 2 e 3, 37 capoverso 1, 41 capoversi 3<sup>bis</sup> – 3<sup>ter</sup> e il numero II entrano in vigore il 1° gennaio 2023 / 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter

Thurnherr

*Allegato 4*

(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

## **Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità**

### **A Superfici per la promozione della biodiversità**

#### *N. 12.1.5-12.1.5c e 12.1.9-12.1.11*

- 12.1.5 I singoli alberi devono essere piantati a una distanza che garantisca uno sviluppo e una capacità di resa normali degli alberi.
- 12.1.5a La distanza tra i singoli alberi deve essere di almeno:
- a. alberi da frutto a nocciolo e a granella, ciliegi esclusi: 8 m;
  - b. ciliegi: 10 m;
  - c. noci e castagni: 12 m.
- 12.1.5b La distanza degli alberi da foreste, siepi, boschetti campestri e rivieraschi nonché dai corsi d'acqua deve essere di almeno 10 m.
- 12.1.5c La distanza di cui ai numeri 12.1.5a e 12.1.5b non si applica agli alberi piantati prima del 1° gennaio 2022.
- 12.1.9 Fino al decimo anno dalla piantagione va eseguita un'adeguata cura degli alberi. Questa comprende formatura e potatura, protezione del tronco e delle radici, nonché una concimazione in funzione del fabbisogno.
- 12.1.10 Gli organismi da quarantena secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>4</sup> sulla salute dei vegetali e l'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 novembre 2019<sup>5</sup> concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali vanno combattuti conformemente alle istruzioni dei servizi fitosanitari cantonali.
- 12.1.11 Gli alberi infestati da *Erwinia amylovora* (fuoco batterico) o da Plum Pox Virus (Sharka) non sono computabili e non ricevono contributi.

<sup>4</sup> RS 916.20

<sup>5</sup> RS 916.201

*Allegato 6*

(art. 72 cpv. 3 e 4, 75 cpv. 1, 2<sup>bis</sup> e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

## **Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali**

### **A Esigenze dei contributi SSRA**

*N. 7.7 lett. c*

L'accesso all'ACE è facoltativo:

- c. per tacchini, galletti di razze ovaiole e pulcini per la produzione di uova nei primi 42 giorni di vita.

*Allegato 8*

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2 nonché 115c cpv. 2)

**Riduzione dei pagamenti diretti***N. 2.2.1*

2.2.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari, di importi per unità e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti meno 10 punti diviso per 100 e poi moltiplicato per 1000 franchi per ettaro di SAU dell'azienda.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Con una lacuna i punti, gli importi forfettari e gli importi per unità sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

*N. 2.2.4 lett. b*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Gestione non conforme alle prescrizioni di oggetti in inventari d'importanza nazionale, inclusa quella delle rispettive zone tampone, con decisione passata in giudicato (art. 15)	5 punti per oggetto

*N. 2.3.1*

2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l'assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell'anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interessati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.

Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

*N. 2.3a*

### 2.3a Inquinamento atmosferico

2.3a.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e di importi per ettaro.

Gli importi forfettari e gli importi per ettaro sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Se l'autorità competente concede un termine di risanamento degli impianti per il deposito, per le lacune riscontrate le riduzioni di cui alla lettera a non si applicano nell'arco di tale termine.

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Deposito non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2 <sup>bis</sup> )	300 fr.
b. Spandimento non conforme di concimi aziendali liquidi (art. 13 cpv. 2 <sup>bis</sup> )	300 fr./ha x superficie interessata in ha

N. 2.9.2:

2.9.2 Alla prima recidiva i punti relativi a una lacuna sono maggiorati di 50 punti. A partire dalla seconda recidiva i punti relativi a una lacuna sono maggiorati di 100 punti, ovvero non vengono versati contributi URA o SSRA per la rispettiva categoria di animali. Gli importi forfettari sono raddoppiati alla prima recidiva e quadruplicati a partire dalla seconda recidiva.



# **Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola)**

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 136 capoversi 4 e 5 nonché 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione**

### **Art. 1**

La presente ordinanza disciplina:

- a. gli obiettivi e i compiti:
  1. delle centrali di consulenza nazionali;
  2. dei servizi di consulenza dei Cantoni;
  3. dei servizi di consulenza di organizzazioni o istituzioni sovraregionali o nazionali attive in ambiti speciali (servizi di consulenza delle organizzazioni);
- b. gli aiuti finanziari alle centrali di consulenza e ai servizi di consulenza delle organizzazioni;
- c. gli aiuti finanziari per progetti di consulenza e per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.

## **Sezione 2: Obiettivi e compiti della consulenza**

### **Art. 2** Obiettivi della consulenza

<sup>1</sup> La consulenza sostiene le persone secondo l'articolo 136 capoverso 1 LAgr nei loro sforzi per:

- a. produrre generi alimentari sani di alta qualità;

RS .....

<sup>1</sup> RS 910.1

- b. essere competitive e adeguarsi al mercato;
- c. salvaguardare le risorse naturali e il paesaggio;
- d. svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dello spazio rurale;
- e. promuovere la qualità della vita e la posizione sociale delle contadine, delle agricoltrici e degli agricoltori.

<sup>2</sup> La consulenza fornisce segnatamente un contributo affinché l'agricoltura possa incrementare, con spirito innovativo e imprenditoriale, la creazione di valore aggiunto nello spazio rurale.

<sup>3</sup> La consulenza promuove in particolare:

- a. il perfezionamento professionale e lo sviluppo della personalità delle persone secondo l'articolo 136 capoverso 1 LAgr;
- b. la diffusione di informazioni con largo raggio d'azione;
- c. lo scambio di conoscenze tra la ricerca e la pratica nella filiera agroalimentare nonché all'interno del settore agricolo e di quello dell'economia domestica rurale;
- d. la collaborazione dell'agricoltura con altri settori nell'ambito dello sviluppo dello spazio rurale, della sicurezza alimentare e della salvaguardia delle basi naturali della vita.

<sup>4</sup> La consulenza tiene conto delle condizioni quadro della politica agricola e delle particolarità di politica regionale.

### **Art. 3** Coordinamento

Le istituzioni di cui all'articolo 1 lettera a coordinano i loro compiti al fine di ottenere il massimo beneficio possibile per la filiera agroalimentare.

### **Art. 4** Compiti delle centrali di consulenza

Le centrali di consulenza hanno i compiti seguenti:

- a. elaborano e valutano metodi per la consulenza e il perfezionamento nonché approntano basi e dati;
- b. introducono i consulenti alla loro professione e si occupano del loro perfezionamento professionale;
- c. elaborano informazioni e conoscenze provenienti dalla ricerca, dalla pratica, dall'amministrazione pubblica, dai mercati e dalle organizzazioni, le riuniscono e le diffondono ulteriormente. Sviluppano, mettono a disposizione e distribuiscono documentazione e mezzi ausiliari;
- d. sostengono i servizi di consulenza e altre organizzazioni nel loro sviluppo organizzativo e di gruppo nonché in relazione a progetti innovativi;
- e. promuovono la collaborazione tra ricerca, formazione, consulenza e pratica nella filiera agroalimentare assumendo funzioni di rete.

**Art. 5** Agridea

<sup>1</sup> Agridea è la centrale di consulenza agricola nazionale ai sensi dell'articolo 136 capoverso 3 LAgr.

<sup>2</sup> È organizzata come associazione. I membri sono segnatamente tutti i Cantoni.

<sup>3</sup> Sostiene in particolare i suoi membri e i servizi di consulenza dei Cantoni.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e i Cantoni stipulano una convenzione sulle prestazioni nella quale specificano i campi d'attività prioritari e le attività vincolanti di Agridea.

**Art. 6** Compiti dei servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni

<sup>1</sup> I servizi di consulenza dei Cantoni e delle organizzazioni sono attivi negli ambiti seguenti:

- a. salvaguardia delle basi naturali della vita;
- b. sviluppo dello spazio rurale;
- c. accompagnamento del cambiamento strutturale;
- d. produzione sostenibile;
- e. economia aziendale, economia domestica, tecnologia agricola e orientamento al mercato;
- f. sviluppo della personalità dal profilo professionale e formazione in gestione aziendale.

<sup>2</sup> Lavorano nelle categorie di prestazioni seguenti:

- a. acquisizione di basi e dati;
- b. informazione e documentazione;
- c. manifestazioni informative e per il perfezionamento professionale;
- d. consulenza individuale e moderazione in piccoli gruppi;
- e. sostegno nella realizzazione di progetti e processi;
- f. interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare.

**Art. 7** Requisiti del personale specializzato

Il personale specializzato delle centrali di consulenza e dei servizi di consulenza delle organizzazioni deve possedere, oltre alle competenze specialistiche, le qualifiche pedagogiche necessarie all'esercizio dell'attività.

### Sezione 3: Aiuti finanziari

#### Art. 8 Aiuti finanziari per Agridea

<sup>1</sup> Sulla base della convenzione sulle prestazioni di cui all'articolo 5 capoverso 4, l'UFAG può concedere ad Agridea aiuti finanziari per eseguire i compiti di cui all'articolo 4.

<sup>2</sup> La concessione degli aiuti finanziari è disciplinata sotto forma di un contratto con Agridea. Questo disciplina l'importo dell'aiuto finanziario nel quadro dei mezzi finanziari approvati dal Parlamento, la durata dell'aiuto finanziario e il resoconto annuale.

<sup>3</sup> Agridea fa un resoconto annuale all'UFAG sulle sue attività e sull'impiego dei mezzi finanziari. A tal fine fornisce all'UFAG i documenti seguenti:

- a. il rapporto d'esercizio;
- b. il consuntivo;
- c. il preventivo;
- d. il programma d'attività annuale;
- e. il rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi secondo la convenzione sulle prestazioni;
- f. un programma d'attività pluriennale.

<sup>4</sup> Per l'adempimento dei suoi compiti Agridea può ricorrere a prestazioni di terzi.

#### Art. 9 Aiuti finanziari per i servizi di consulenza delle organizzazioni

<sup>1</sup> L'UFAG concede aiuti finanziari ai servizi di consulenza delle organizzazioni se:

- a. sono attivi almeno in un'intera regione linguistica o a livello nazionale;
- b. sono attivi in ambiti speciali in cui Agridea e i servizi di consulenza dei Cantoni non lo sono principalmente; e
- c. lavorano d'intesa con Agridea e con i servizi di consulenza dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'UFAG stipula un contratto con l'organizzazione. Questo disciplina l'importo e la durata dell'aiuto finanziario nonché il resoconto annuale. L'organizzazione presenta all'UFAG un rapporto annuale sul conseguimento degli obiettivi secondo il contratto di aiuto finanziario e sull'impiego dei mezzi finanziari.

#### Art. 10 Aiuti finanziari per progetti di consulenza

<sup>1</sup> L'UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari per l'esecuzione di progetti di consulenza.

<sup>2</sup> I progetti di consulenza sono finalizzati allo sviluppo di nuovi contenuti o metodi di consulenza.

<sup>3</sup> Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono in particolare la rilevanza dal profilo della politica agricola o i benefici attesi per la pratica, la qualità dal

profilo metodologico del procedimento nonché la diffusione sovraregionale o nazionale dei risultati.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al 75 per cento al massimo dei costi comprovati. I costi infrastrutturali non sono computabili.

<sup>5</sup> È fatta salva una riduzione dei pagamenti concordati attraverso una decisione del Consiglio federale o del Parlamento.

<sup>6</sup> L'UFAG stipula un contratto con il richiedente. Questo disciplina l'importo e la durata dell'aiuto finanziario nonché il resoconto.

<sup>7</sup> Nel resoconto si informa sullo stato del progetto e sull'impiego dei mezzi finanziari.

#### **Art. 11** Aiuti finanziari per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi

<sup>1</sup> L'UFAG, su richiesta, può concedere aiuti finanziari a promotori provenienti dalla filiera agroalimentare per accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi.

<sup>2</sup> Gli accertamenti preliminari in vista dello sviluppo di progetti innovativi sono finalizzati a consentire al promotore di pianificare progetti innovativi e di verificarne la fattibilità, in particolare nell'ottica di progetti di sviluppo regionale di cui all'articolo 93 capoverso 1 lettera c LAgr e di progetti sulle risorse secondo l'articolo 77 lettere a e b LAgr.

<sup>3</sup> Criteri determinanti per la concessione di aiuti finanziari sono:

- a. l'orientamento degli obiettivi del progetto, degli obiettivi parziali, delle fasi d'intervento e dei gruppi target ai requisiti per lo sviluppo di un progetto innovativo, in particolare ai requisiti dei progetti di cui al capoverso 2;
- b. le competenze e le responsabilità dei promotori; e
- c. il preventivo con la comprova dei fondi propri del promotore.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari ammontano al 50 per cento al massimo dei costi per gli accertamenti preliminari, ma al massimo a 20 000 franchi.

<sup>5</sup> L'UFAG emana una decisione.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 12** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>2</sup> sulla consulenza agricola è abrogata.

#### **Art. 13** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

<sup>2</sup> [RU 2007 6215, 2015 1757, 2017 6105]

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



## **Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sulle importazioni agricole è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 20 capoversi 1–3, 21 capoversi 2 e 4, 24 capoverso 1, 177 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr); visti gli articoli 15 capoverso 2 e 130 della legge del 18 marzo 2005<sup>3</sup> sulle dogane; visti gli articoli 4 capoverso 3 lettera c e 10 capoversi 1 e 3 della legge del 9 ottobre 1986<sup>4</sup> sulla tariffa delle dogane,

#### *Art. 35 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il contingente doganale parziale n. 07.4, pari a 100 tonnellate, è messo all'asta. Nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 10 chilogrammi.

#### *Art. 50*

#### *Abrogato*

II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 6 è abrogato.

- 1 RS 916.01
- 2 RS 910.1
- 3 RS 631.0
- 4 RS 632.10

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1*

(art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

**Elenco delle aliquote di dazio applicabili all'importazione di prodotti agricoli con indicazione dell'obbligo di PGI, dei valori indicativi d'importazione e dell'assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali**

N. 2

**2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito, nonché sperma di bovini**

Per l'importazione degli animali di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono disciplinate nell'articolo 31 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310). Per l'importazione di sperma di toro non è necessario un PGI.

...

*L'intestazione della tabella è modificata come segue:*

Voce di tariffa	Aliquota di dazio [1] (CHF)	Numero di capi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)
-----------------	--------------------------------	-------------------------------------	---

*La voce di tariffa 0511.1010 è sostituita dalla versione seguente:*

0511.1010	per dose/unità di applicazione	PGI non necessario	12
-----------	-----------------------------------	--------------------	----

*La voce di tariffa 0511.1090 è stralciata.*

N. 4

**4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina***La nota [4-4] è stralciata.**La tabella è sostituita dalla versione seguente:*

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complemen- tari
0401.1010		0	07.1	
0401.2010		0	07.1	
0401.4000		PGI non necessario	07.6	
0401.5010		PGI non necessario	07.6	
0401.5020	<b>1340.00</b>	PGI non necessario	07.6	
0402.1000		PGI non necessario	07.6	
0402.2111		0	07.2	
0402.2120	<b>1340.00</b>	PGI non necessario	07.6	
0402.2911		0	07.2	
0402.2920	<b>1340.00</b>	PGI non necessario	07.6	
0402.9110	<b>223.00</b>	PGI non necessario	07.6	
0402.9120	<b>1340.00</b>	PGI non necessario	07.6	
0402.9910	<b>223.00</b>	PGI non necessario	07.6	
0402.9920		PGI non necessario	07.6	
0403.1020	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.1091		0	07.3	[4-3]
0403.9031	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9039		PGI non necessario	07.6	
0403.9041	em [4-1]	0	07.3	[4-3]
0403.9051		0	07.3	[4-3]
0403.9061	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9069		PGI non necessario	07.6	
0403.9072	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9079	em [4-1]	PGI non necessario	07.6	
0403.9091	<b>18.00</b>	0	07.3	[4-3]
0404.1000	<b>170.00</b>	PGI non necessario	07.6	
0404.9011		PGI non necessario	07.6	
0404.9019		PGI non necessario	07.6	
0404.9081		0	07.3	[4-3]
0404.9099		PGI non necessario	07.6	
0405.1011		0	07.4	
0405.1091		0	07.4	
0405.2011	em [4-1]	0	07.3	[4-3]
0405.2019		0	07.3	[4-3]
0405.9010		0	07.4	
0406.1010		PGI non necessario	07.6	
0406.1020		PGI non necessario	07.6	
0406.1090		PGI non necessario	07.6	
0406.2010		PGI non necessario	07.6	
0406.2090		PGI non necessario	07.6	
0406.3010		PGI non necessario	07.6	
0406.3090		PGI non necessario	07.6	
0406.4010		PGI non necessario	07.6	
0406.4021		PGI non necessario	07.6	
0406.4029		PGI non necessario	07.6	
0406.4081		PGI non necessario	07.6	
0406.4089		PGI non necessario	07.6	
0406.9011		PGI non necessario	07.6	
0406.9019		PGI non necessario	07.6	

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complemen- tari
0406.9021		PGI non necessario	07.6	
0406.9031		PGI non necessario	07.6	
0406.9039		PGI non necessario	07.6	
0406.9051		PGI non necessario	07	
ex 0406.9051	<b>50.00</b>	PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex 0406.9051		PGI non necessario	07.6	
0406.9059		PGI non necessario	07	
ex 0406.9059	<b>50.00</b>	PGI non necessario	07.5	[4-2]
ex 0406.9059		PGI non necessario	07.6	
0406.9060		PGI non necessario	07.6	
0406.9091		PGI non necessario	07.6	
0406.9099		PGI non necessario	07.6	
3501.1010	em [4-1]	PGI non necessario	08	
3501.9011	em [4-1]	PGI non necessario	08	
3501.9019	em [4-1]	PGI non necessario	08	

N. 13

**13. Disciplinamento del mercato: frutta da sidro e prodotti di frutta***La tabella è sostituita dalla versione seguente:*

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
0808.1011	<b>2.00</b>	PGI non necessario	20	
0808.3011	<b>2.00</b>	PGI non necessario	20	
0808.4011	<b>2.00</b>	PGI non necessario	20	[13-1]
2009.7111		0	21	
2009.7121		0	21	
2009.7910		0	21	
2009.8921		0	21	
2009.8931		0	21	
2009.8941		0	21	
2009.9011		0	21	
2009.9031		0	21	
2009.9041		0	21	
2009.9051		0	21	
2009.9071		0	21	
2009.9081		0	21	
2202.9921		0	21	
2202.9951		0	21	
2202.9971		0	21	
2206.0011		0	21	

N. 15

## 15. Disciplinamento del mercato: cereali e diversi semi e frutta per l'alimentazione umana

Il testo precedente la tabella è sostituito dalla versione seguente:

Per l'importazione dei prodotti contrassegnati con [15-2] è necessario un PGI secondo le disposizioni della LAP (RS 531). Le importazioni di altri prodotti, incluse quelle dalle zone franche secondo il regolamento del 22 dicembre 1933 concernente le importazioni in Svizzera dei prodotti delle zone franche (RS 0.631.256.934.953) non sottostanno all'obbligo di PGI.

Le importazioni nel traffico turistico sono disciplinate dall'articolo 47.

Prescrizioni specifiche: la ripartizione dei contingenti doganali è disciplinata agli articoli 28 a 33 e il calcolo delle aliquote di dazio delle voci di tariffa in questione è disciplinato all'articolo 4 o 6. Per le voci di tariffa del capitolo 12 della tariffa doganale non vi sono prescrizioni specifiche.

**[1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d'uso [www.tares.ch](http://www.tares.ch) possono essere consultate ulteriori aliquote di dazio applicabili.**

[15-1] L'aliquota di dazio è stabilita secondo l'articolo 6.

[15-2] Con obbligo di PGI a partire da 20 chilogrammi lordi secondo le disposizioni della LAP.

Le seguenti voci sono sostituite dalla versione seguente:

Voce di tariffa	Aliquota di dazio per 100 kg lordi [1] (CHF)	Numero di kg lordi senza obbligo di PGI	Contingente doganale (parziale) (n.)	Informazioni complementari
... 1003.9041	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
... 1004.9021	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
... 1005.9021	Allegato 2	PGI non necessario	28	[15-1]
...				



## **Ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla salute dei vegetali, OSaIV)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>1</sup> sulla salute dei vegetali è modificata come segue:

*Art. 2 lett. g<sup>bis</sup> e i*

- g<sup>bis</sup>. zona infestata:* area nella quale un organismo da quarantena è talmente diffuso da non poter più essere eradicato;
- i. *zona cuscinetto:* zona indenne da infestazione, circostante una zona infestata o un focolaio d'infestazione;

*Art. 16 rubrica, cpv. 1, 3, 3<sup>bis</sup> e 4*

#### **Zone infestate e zone cuscinetto**

<sup>1</sup> La delimitazione delle zone infestate è effettuata dall'ufficio federale competente, dopo aver sentito i servizi competenti dei Cantoni interessati.

<sup>3</sup> In caso di rischio particolarmente elevato di diffusione dell'organismo da quarantena in questione al di fuori della zona infestata, l'ufficio federale competente può ordinare misure contro il pericolo di diffusione. In particolare può delimitare attorno a una zona infestata una zona cuscinetto, nella quale devono essere prese misure contro il pericolo di diffusione. L'estensione della zona cuscinetto è in funzione del rischio di diffusione dell'organismo da quarantena in questione al di fuori della zona infestata.

<sup>3bis</sup> Prima della delimitazione di una zona cuscinetto, l'ufficio federale competente sente i servizi competenti dei Cantoni interessati. Stabilisce quali misure devono

<sup>1</sup> **RS 916.20**

essere prese nella zona cuscinetto contro il pericolo di diffusione dell'organismo da quarantena in questione.

<sup>4</sup> Pubblica la delimitazione di una zona infestata o di una zona cuscinetto nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un altro modo adeguato.

*Art. 29a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Se vi è un pericolo considerevole che la foresta non possa più svolgere le sue funzioni secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c della legge forestale del 4 ottobre 1991 a causa di un organismo regolamentato non da quarantena che il DEFR e il DATEC hanno stabilito secondo l'articolo 29 capoverso 2 relativamente al materiale di moltiplicazione forestale, per lottare contro tale organismo regolamentato non da quarantena il servizio cantonale competente può prendere o ordinare in particolare le seguenti misure:

- a. eliminazione e distruzione adeguata delle merci infestate;

*Art. 34 Misure equivalenti*

Se le misure di uno Stato terzo comportano lo stesso livello di protezione fitosanitaria dell'adempimento delle condizioni stabilite nell'articolo 33 capoverso 2 e se lo Stato terzo, nell'ambito della sua attività di controllo, garantisce che le misure equivalenti sono prese, l'ufficio federale competente può riconoscere in un'ordinanza l'equivalenza delle misure dello Stato terzo.

*Art. 37 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Se può essere esclusa la diffusione di organismi da quarantena, il SFF può, su richiesta, autorizzare l'importazione di merci secondo gli articoli 30 e 31 e di merci che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 33, per i seguenti scopi:

- d. conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate;

*Art. 39 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il DEFR e il DATEC possono escludere dall'obbligo del passaporto fitosanitario l'importazione di merci che per esperienza presentano un rischio fitosanitario basso se:

- a. vengono spedite da privati all'interno dell'UE per posta o con un servizio di corriere; e
- b. in Svizzera non sono utilizzate per scopi professionali o commerciali.

*Art. 64 cpv. 3*

<sup>3</sup> Sono esentate dall'obbligo di notifica le aziende:

- a. che cedono esclusivamente merci, ad eccezione di quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 33, in piccole quantità direttamente e non tramite mezzi di comunicazione a distanza a consumatori finali che non utilizzano le merci per scopi professionali o commerciali; oppure
- b. con obbligo di omologazione.

*Art. 77 cpv. 3 periodo introduttivo, nonché cpv. 4 e 5*

<sup>3</sup> Il SFF concede un'omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari per le famiglie, i generi o le specie vegetali e per le categorie di oggetti menzionati nella domanda se l'azienda dimostra che:

<sup>4</sup> Il DEFR e il DATEC stabiliscono come si devono dimostrare le conoscenze di cui al capoverso 3 lettere b e c. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.

<sup>5</sup> Il SFF mette a disposizione delle aziende con obbligo di omologazione materiale informativo che consente loro di acquisire le conoscenze di cui al capoverso 3 lettere b e c necessarie per l'omologazione.

*Art. 80 cpv. 2<sup>bis</sup>, 3 lett. e nonché cpv. 5*

<sup>2bis</sup> Dispongono di un piano d'emergenza. Questo stabilisce le misure urgenti da attuare in caso di sospetta infestazione o di constatazione della presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi, onde evitarne l'insediamento o la diffusione. Il piano va elaborato conformemente alle indicazioni del SFF.

<sup>3</sup> Hanno inoltre i seguenti obblighi:

- e. dimostrare regolarmente al SFF di disporre delle conoscenze fitosanitarie di cui all'articolo 77 capoverso 3 lettere b e c.

<sup>5</sup> Il DEFR e il DATEC stabiliscono con che frequenza e in quale forma deve essere fornita la prova di cui al capoverso 3 lettera e. Possono prevedere in particolare che la prova debba essere fornita tramite la partecipazione a un corso o il superamento di un esame.

*Art. 96 cpv. 1 primo periodo*

<sup>1</sup> La Confederazione versa, su richiesta, un'indennità di equità per danni causati all'agricoltura o all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale da misure prese dal SFF in virtù degli articoli 10, 13, 22, 23, 25 e 29 capoverso 5. Il DEFR stabilisce i criteri per il calcolo dell'indennità.

*Art. 97 cpv. 1*

<sup>1</sup> La Confederazione, su richiesta, rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute occasionate loro dalle misure di cui agli articoli 10, 11, 13–15, 17–19, 22 lettera c, 23, 25 e 29b.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr



## **Ordinanza concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari** **(Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>1</sup> sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> La presente ordinanza disciplina per i prodotti fitosanitari presentati in forma commerciale:

b. l'importazione, l'immissione sul mercato e l'uso;

*Art. 77 cpv. 6*

<sup>6</sup> Un prodotto fitosanitario può essere importato solo se omologato conformemente alla presente ordinanza o se non è richiesta un'omologazione conformemente all'articolo 14 capoverso 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

..... 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.161



# Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali

(Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>1</sup> sugli alimenti per animali è modificata come segue:

*Art. 66 cpv. 2*

<sup>2</sup> I presenti requisiti di etichettatura non si applicano agli alimenti per animali che contengono materiale contenente, costituito o prodotto a partire da OGM in una proporzione non superiore allo 0,9 per cento dell'alimento per animali e di ognuna delle sue materie prime, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

*Art. 68 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> Gli alimenti per animali che contengono tracce accidentali di OGM non autorizzati o che sono stati prodotti a partire da materie prime contenenti simili tracce possono essere immessi sul mercato se:

- a. la percentuale di tali tracce di OGM non autorizzati non supera lo 0,5 per cento della massa di ognuna delle materie prime;
- c. gli OGM possono essere immessi sul mercato secondo gli articoli 19–23 del regolamento (CE) n. 1829/2003<sup>2</sup>, se tracce di questi OGM sono tolle-

RS .....

<sup>1</sup> RS **916.307**

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 sett. 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008 dell'11.3.2008, GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64.

rate nell'UE o se gli organismi sono tollerati in virtù dell'articolo 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>3</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS 817.02



## Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>1</sup> sull'allevamento di animali è modificata come segue:

*Art. 1 lett. d<sup>bis</sup>*

La presente ordinanza disciplina:

d<sup>bis</sup> i compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino;

*Art. 4* Richieste, termini, giorni di riferimento e periodi di riferimento

<sup>1</sup> I contributi ai sensi della presente ordinanza sono assegnati su richiesta.

<sup>2</sup> I termini per la presentazione delle richieste per i contributi, i giorni di riferimento, e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può modificare l'allegato 1.

*Art. 7 cpv. 4, 5 lett. c e d nonché 6*

<sup>4</sup> Gli animali riconosciuti come portatori di tare ereditarie devono essere designati in quanto tali nel libro genealogico e occorre darne comunicazione agli allevatori.

<sup>5</sup> Le organizzazioni di allevamento devono stabilire in un regolamento in quale modo deve essere tenuto il libro genealogico. Il regolamento deve perlomeno comprendere disposizioni concernenti:

- c. l'identificazione uniforme degli animali se non già prescritta dall'articolo 10 o 15a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>2</sup> sulle epizootie;
- d. la registrazione dei dati relativi all'ascendenza degli animali;

<sup>1</sup> RS 916.310

<sup>2</sup> RS 916.401

<sup>6</sup> Come numero d'identificazione nel libro genealogico va utilizzato il numero di marca auricolare per gli animali ad unghia fessa e l'Equine Life Number (UELN) per gli equidi.

#### *Art. 11 Procedura*

<sup>1</sup> La domanda di riconoscimento come organizzazione di allevamento corredata di tutta la documentazione necessaria va presentata all'UFAG utilizzando l'apposito modulo.

<sup>2</sup> Il riconoscimento ha una durata massima di dieci anni. Se al più tardi sei mesi prima della scadenza del riconoscimento viene presentata una nuova domanda, l'UFAG decide prima della scadenza del riconoscimento.

<sup>3</sup> Le organizzazioni di allevamento di equidi che rilasciano passaporti per equidi devono inoltrare contemporaneamente alla nuova domanda conformemente al capoverso 2 una nuova domanda di riconoscimento come servizio preposto al rilascio del passaporto in virtù dell'articolo 15<sup>dbis</sup> capoverso 4 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>3</sup> sulle epizootie.

<sup>4</sup> Qualsiasi cambiamento che abbia un'incidenza sull'adempimento dei requisiti per il riconoscimento va notificato all'UFAG entro tre mesi.

#### *Art. 12 Estensione del raggio di attività territoriale di un'organizzazione di allevamento riconosciuta*

Un'organizzazione di allevamento svizzera riconosciuta che intende estendere il suo raggio di attività territoriale a uno Stato membro dell'Unione europea (UE) deve presentare all'UFAG una domanda in tal senso. L'UFAG invita l'autorità competente dello Stato membro a esprimersi entro tre mesi.

#### *Sezione 3 (art. 14)*

##### *Abrogata*

#### *Inserire dopo il titolo della sezione 4*

##### *Art. 14a Contributi per misure zootecniche*

<sup>1</sup> Nel quadro dei fondi disponibili per la presente sezione, le organizzazioni di allevamento riconosciute vengono sostenute mediante contributi per misure zootecniche concernenti gli animali seguenti:

- a. animali della specie bovina, inclusi bufali;
- b. equidi;
- c. animali della specie suina;
- d. animali della specie ovina;
- e. animali della specie caprina;

<sup>3</sup> RS 916.401

- f. camelidi del Nuovo Mondo;
- g. api mellifere. [5.]

<sup>2</sup> Il sostegno avviene mediante:

- a. contributi per la tenuta del libro genealogico;
- b. contributi per gli esami funzionali.

<sup>3</sup> Non sono assegnati contributi alle imprese di allevamento private che tengono o istituiscono registri per suini da allevamento ibridi né alle organizzazioni di allevamento estere.

<sup>4</sup> L'UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione di allevamento e per ciascuna misura.

#### *Art. 23 Contributi per la conservazione di razze svizzere*

<sup>1</sup> Sono assegnati contributi per:

- a. progetti limitati nel tempo volti alla conservazione di:
  - 1. razze svizzere,
  - 2. razze che si erano estinte in Svizzera e che sono state nuovamente introdotte, sempre che la loro origine in Svizzera sia dimostrata;
- b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico).

<sup>2</sup> Per razza svizzera si intende una razza:

- a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
- b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

<sup>3</sup> I contributi vengono assegnati:

- a. per i progetti di cui al capoverso 1 lettera a: a organizzazioni di allevamento riconosciute e a organizzazioni riconosciute;
- b. per le misure di cui al capoverso 1 lettera b: a organizzazioni di allevamento riconosciute, organizzazioni riconosciute e imprese private nel settore dell'allevamento.

<sup>4</sup> Vengono assegnati complessivamente al massimo 900 000 franchi all'anno. In via suppletiva possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all'articolo 25. Alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera b sono assegnati al massimo 150 000 franchi all'anno per progetti di cui al capoverso 1 lettera a.

<sup>5</sup> L'UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione o a ciascuna impresa nonché per ciascuna misura.

#### *Art. 24 rubrica e cpv. 7*

Contributi supplementari per la conservazione della razza delle Franches Montagnes

<sup>7</sup> L'UFAG pubblica i contributi assegnati alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.

*Art. 25*

<sup>1</sup> Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a 100 000 franchi all'anno.

<sup>2</sup> L'UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura.

*Titolo dopo l'art. 25*

**Sezione 6a: Compiti dell'Istituto nazionale svizzero di allevamento equino**

*Art. 25a*

<sup>1</sup> L'Istituto di allevamento equino in virtù dell'articolo 147 della legge del 29 aprile 1998<sup>4</sup> sull'agricoltura ha i seguenti compiti:

- a. promuove la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, la mette a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostiene altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;
- b. svolge ricerca applicata nei settori dell'allevamento, della detenzione e dell'uso dei cavalli collaborando principalmente con le scuole universitarie;
- c. supporta gli allevatori nella loro attività zootecnica;
- d. promuove, nel settore della detenzione e dell'uso dei cavalli, il trasferimento di conoscenze e offre consulenza;
- e. detiene equidi e mette a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a-d.

<sup>2</sup> Per le sue prestazioni e spese l'Istituto di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull'ordinanza del 16 giugno 2006<sup>5</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

*Art. 26 cpv. 3*

<sup>3</sup> I certificati di ascendenza di cui al capoverso 1 possono essere rilasciati solo da organizzazioni di allevamento riconosciute.

<sup>4</sup> RS 910.1

<sup>5</sup> RS 910.11

## II

L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:

**Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>6</sup> sulle epizoozie***Art. 15f cpv. 1*

<sup>1</sup> Se un'organizzazione di allevamento con sede nell'Unione europea tiene un libro genealogico per equidi di una determinata razza e il suo raggio di attività territoriale in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>7</sup> sull'allevamento di animali è stato esteso alla Svizzera, l'UFAG può stipulare, per gli animali di tale razza, una convenzione per il rilascio del codice UELN, il rilascio del passaporto oppure per entrambi.

## III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter  
Thurnherr

<sup>6</sup> RS 916.401

<sup>7</sup> RS 916.310





## Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

(Ordinanza sul bestiame da macello, OBM)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>1</sup> sul bestiame da macello è modificata come segue:

*Art. 16 cpv. 3 lett. a e b*

<sup>3</sup> Per periodo d'importazione s'intende:

- a. *Abrogata;*
- b. il trimestre, per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi, per la carne di maiale in mezzene, per la carne di pollame, comprese le conserve di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché di pollame;

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione: Walter  
Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.341

## **Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero**

### **(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)**

#### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 giugno 2008<sup>1</sup> sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue:

*Art. 1c cpv. 1*

<sup>1</sup> Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 14 centesimi per ogni chilogrammo di latte meno l'importo del supplemento per il latte commerciale secondo l'articolo 2a.

*Art. 2a cpv. 1*

<sup>1</sup> Per il latte commerciale vaccino l'UFAG versa ai produttori un supplemento di 5 centesimi il chilogrammo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

RS .....

<sup>1</sup> RS 916.350.2



## **Ordinanza concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA)**

del .....

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 7a capoverso 6, 16, 45b capoverso 3, 45f e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizoozie (LFE); visti gli articoli 165g<sup>bis</sup>, 177 capoverso 1 e 185 capoversi 2 e 3 della legge del 29 aprile 1998<sup>2</sup> sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

### **Capitolo 1 : Disposizioni generali**

#### **Art. 1**            Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. gli obblighi di notifica in relazione alla registrazione delle aziende detentrici di animali e degli animali nonché la registrazione del traffico di animali;
- b. l'organizzazione, i compiti e le prestazioni nonché gli obblighi di Identitas AG;
- c. la gestione e il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:
  1. banca dati sul traffico di animali (BDTA),
  2. sistema d'informazione per il calcolo dell'effettivo di animali in unità di bestiame grosso (calcolatore di UBG),
  3. sistema d'informazione per l'elaborazione di certificati d'accompagnamento elettronici per gli animali a unghia fessa (E-Transit);
- d. il finanziamento dei compiti di Identitas AG e la riscossione di emolumenti da parte di Identitas AG.

#### **Art. 2**            Definizioni

Le seguenti espressioni significano:

RS .....

- 1    RS 916.40
- 2    RS 910.1

- a. detentore di animali: persona fisica o giuridica, società di persone o corporazione di diritto pubblico che gestisce un'azienda detentrici di animali per proprio conto e a proprio rischio e pericolo;
- b. azienda detentrici di animali: azienda detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>3</sup> sulle epizoozie (OFE);
- c. numero d'identificazione di un animale:
  1. per animali a unghia fessa: numero di marca auricolare,
  2. per equidi: Universal Equine Life Number (UELN<sup>4</sup>);
- d. numero Agate: numero personale attribuito dall'IAM del portale Internet «Agate» al momento della registrazione ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>5</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr);
- e. Identity and Access Management (IAM): programma della Confederazione per la gestione degli utenti e degli accessi nel portale Internet Agate;
- f. effettivo di animali: animali che si trovano in un'azienda detentrici di animali;
- g. valore L\*: indice del rosso nel colore della carne di vitello.

## Capitolo 2: Organizzazione, compiti e obblighi di Identitas AG

### Art. 3 Conto settoriale di Identitas AG

<sup>1</sup> Identitas AG utilizza gli emolumenti di cui all'allegato 2 esclusivamente per il finanziamento dei compiti di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettere a–c e 2 lettere b-d.

<sup>2</sup> Deve tenere un conto settoriale per dimostrare l'utilizzo degli emolumenti di cui al capoverso 1.

### Art. 4 Riserve aziendali di Identitas AG

L'assemblea degli azionisti garantisce che Identitas AG disponga di riserve aziendali adeguate.

### Art. 5 Compiti di Identitas AG

<sup>1</sup> Identitas AG gestisce:

- a. la BDTA ai sensi dell'articolo 7a capoversi 1 e 5 LFE;
- b. il calcolatore di UBG;
- c. E-Transit;

<sup>3</sup> RS 916.401

<sup>4</sup> Direttive dell'Universal Equine Life Number: [www.ueln.net](http://www.ueln.net)

<sup>5</sup>

- d. la banca dati del controllo delle carni (Fleko) ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>6</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

<sup>2</sup> Svolge inoltre i seguenti compiti:

- a. fornisce un supporto nei seguenti ambiti:
1. portale Internet Agate,
  2. HODUFLU,
  3. Fleko;
- b. fornisce le marche auricolari per gli animali a unghia fessa;
- c. versa i contributi di eliminazione;
- d. riscuote la tassa di macellazione.

<sup>3</sup> È proprietaria dell'infrastruttura, inclusi hardware e software, che utilizza per svolgere i propri compiti.

<sup>4</sup> Se Identitas AG non svolge più un compito, deve offrire alla Confederazione il software corrispondente e la rispettiva documentazione.

<sup>5</sup> La Confederazione è proprietaria delle raccolte di dati generate dalla gestione dei sistemi d'informazione e dallo svolgimento dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>6</sup> Per gli acquisti nell'ambito dell'esecuzione dei compiti di cui ai capoversi 1 e 2 ad essa delegati, Identitas AG sottostà alla legislazione sugli acquisti pubblici della Confederazione. Identitas AG emette le decisioni necessarie nella procedura di acquisto.

<sup>7</sup> Per l'accesso ai sistemi d'informazione di cui all'articolo 5 capoverso 1 Identitas AG garantisce che gli utenti si identifichino attraverso l'IAM del portale Internet Agate secondo l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>7</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

## **Art. 6**            Accordo di prestazione

<sup>1</sup> L'UFAG conclude con Identitas AG un accordo di prestazione per i compiti di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettere a-c e 2 lettere a punti 1 e 2 nonché lettere b-d.

<sup>2</sup> L'accordo di prestazione per i compiti di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d e capoverso 2 lettera a punto 3 è retto dall'articolo 3 dell'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>8</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).

<sup>3</sup> Gli accordi di prestazione di cui ai capoversi 1 e 2 disciplinano in particolare la portata e la qualità delle prestazioni da fornire.

<sup>6</sup>    **RS 916.408**

<sup>7</sup>    **RS 919.117.71**

<sup>8</sup>    **RS 916.408**

**Art. 7** Prestazioni commerciali di Identitas AG

<sup>1</sup> Tutte le prestazioni di Identitas AG non menzionate nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 sono considerate prestazioni commerciali.

<sup>2</sup> Per la fornitura delle sue prestazioni commerciali, Identitas AG è vincolata alle disposizioni sulla protezione dei dati. Non può utilizzare i dati ottenuti nel quadro dello svolgimento dei propri compiti per le sue prestazioni commerciali.

**Art. 8** Notifica in caso di sospetto di infrazione

<sup>1</sup> In caso di sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizoozie o alla legislazione agricola, Identitas AG ne dà notifica al competente servizio cantonale.

<sup>2</sup> In caso di sospetto di infrazione alla legislazione doganale o alla legislazione in materia di imposta sul valore aggiunto, essa ne dà notifica al competente servizio federale.

**Art. 9** Gestione strategica e vigilanza

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) esercita, d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), la gestione strategica di Identitas AG.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) esercita la vigilanza sull'adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettere a–c e 2 lettere a punti 1 e 2 nonché b-d. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) esercita la vigilanza sull'adempimento dei compiti di Identitas AG di cui all'articolo 5 capoversi 1 lettera d e 2 lettera a punto 3.

**Capitolo 3: BDTA****Sezione 1: Contenuto della BDTA****Art. 10** Dati

La BDTA contiene i seguenti dati:

- a. i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali di cui agli articoli 12–14;
- b. i dati sugli animali e sul traffico di animali di cui agli articoli 15–20;
- c. i dati sulle domande di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
- d. i dati sulla classificazione neutrale della qualità degli animali di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>9</sup> sul bestiame da macello (OBM);

<sup>9</sup> RS 916.341

- e. i dati sulle domande per l'ottenimento di quote del contingente di carne e prodotti carnei di cui all'articolo 24 OBM;
- f. i dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

**Art. 11** Storia dell'animale e informazioni dettagliate

<sup>1</sup> La storia dell'animale comprende i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- a. numero d'identificazione dell'animale;
- b. numero BDTA delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- c. ubicazione e appartenenza territoriale delle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- d. nome e indirizzo dei singoli detentori di animali che tengono o hanno tenuto l'animale;
- e. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: data e tipo di variazioni dell'effettivo giusta l'allegato 1 numero 1 nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- f. per gli animali delle specie ovina e caprina: data e tipo di variazioni dell'effettivo giusta l'allegato 1 numero 4 nelle singole aziende detentrici di animali in cui si trova o si è trovato l'animale;
- g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario.

<sup>2</sup> Lo stato della storia dell'animale indica, come segue, se la storia di un animale della specie bovina, ovina o caprina, di un bufalo o di un bisonte è completa e corretta:

- a. stato «OK»: la storia dell'animale è completa e corretta;
- b. stato «incorretto»: la storia dell'animale è incompleta o incorretta;
- c. stato «provvisoriamente OK»: se le notifiche non pervengono entro il termine previsto.

<sup>3</sup> Le informazioni dettagliate comprendono i seguenti dati relativi a un singolo animale:

- a. specie, razza, sesso e, se disponibile, colore dell'animale;
- b. numero d'identificazione della madre e, se disponibile, del padre dell'animale;
- c. se disponibili, parti gemellari;
- d. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per animali delle specie ovina e caprina: il tipo di utilizzazione;

- e. per gli equidi: numero di microchip, segnalazione rudimentale verbale, nonché scopo d'utilizzo secondo l'articolo 15 dell'ordinanza del 18 agosto 2004<sup>10</sup> sui medicinali per uso veterinario (OMVet).

## Sezione 2: Registrazione di aziende detentrici di animali

### Art. 12 Dati da altri sistemi d'informazione

<sup>1</sup> La BDTA può riprendere i seguenti dati da altri sistemi d'informazione:

- a. dal sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi (AGIS) di cui agli articoli 2–5 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>11</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura: i dati sulle aziende detentrici di animali e sui detentori di animali di cui agli articoli 7 e 18a OFE<sup>12</sup>;
- b. dal sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>13</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet):
  - 1. per animali della specie bovina, bufali e bisonti nonché per aziende detentrici di tali animali: lo stato riguardo alla diarrea virale bovina (BVD) degli animali e delle aziende detentrici di animali,
  - 2. per aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina di un'azienda detentrici di animali,
  - 3. l'informazione se i requisiti di cui all'articolo 36 capoverso 2 dell'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>14</sup> concernente i sottoprodotti di origine animale siano stati soddisfatti,
  - 4. i risultati del controllo delle carni;
- c. da Fleko secondo la O-SISVet: i risultati del controllo degli animali da macello e quelli del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

### Art. 13 Ulteriori dati su persone e aziende detentrici di animali

<sup>1</sup> I detentori di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, nonché di bufali e bisonti devono notificare i seguenti dati alla BDTA:

- a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- b. relazione postale o bancaria.

<sup>2</sup> I detentori di animali delle specie bovina, ovina e caprina, nonché di bufali e bisonti, ad eccezione dei macelli, devono notificare alla BDTA i dati relativi al tipo di utilizzazione dell'azienda detentrici di animali per le specie di animali tenuti.

<sup>10</sup> RS 812.212.27

<sup>11</sup> RS 919.117.71

<sup>12</sup> RS 916.401

<sup>13</sup> RS 916.408

<sup>14</sup> RS 916.441.22

<sup>3</sup> I proprietari di equidi, le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE<sup>15</sup> e le persone incaricate giusta l'articolo 21 devono notificare i seguenti dati alla BDTA:

- a. nome e indirizzo;
- b. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- c. indirizzo di posta elettronica.

<sup>4</sup> I detentori di animali e le aziende detentrici di pollame da cortile con oltre 250 posti per gli animali da allevamento, oltre 1000 posti per le galline ovaiole, una superficie di base del pollaio di oltre 333 m<sup>2</sup> per i polli da ingrasso o di oltre 200 m<sup>2</sup> per i tacchini da ingrasso devono notificare i seguenti dati alla BDTA:

- a. numero di telefono e lingua per la corrispondenza;
- b. relazione postale o bancaria.

<sup>5</sup> Vanno inoltre notificate le modifiche dei dati di cui ai capoversi 1–4.

**Art. 14**        Compiti di Identitas AG nel settore delle aziende detentrici di animali  
Identitas AG assegna a ogni azienda detentrici di animali un numero BDTA.

### **Sezione 3: Registrazione del traffico di animali**

**Art. 15**        Dati concernenti gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti

<sup>1</sup> Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i detentori di animali devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 1.

<sup>2</sup> Il cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre di cui all'allegato 1 numero 1 lettera h o dell'azienda detentrici di animali di cui all'allegato 1 lettera a deve essere notificato entro tre giorni feriali.

<sup>3</sup> Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettera f.

**Art. 16**        Dati concernenti gli animali della specie suina

Per gli animali della specie suina, i detentori di animali devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 2.

**Art. 17**        Dati concernenti gli animali delle specie ovina e caprina

<sup>1</sup> Per gli animali delle specie ovina e caprina, i detentori di animali devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 4.

<sup>2</sup> Se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito, il macello deve notificare i dati di cui all'allegato 1 numero 4 lettera f.

**Art. 18**          Dati concernenti gli equidi

<sup>1</sup> I proprietari di equidi devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettere a–i.

<sup>2</sup> Il vecchio proprietario notifica i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera h; il nuovo proprietario notifica i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera i.

<sup>3</sup> Se alla nascita o all'importazione è stata notificata una statura finale attesa superiore a 148 cm e l'animale adulto non la raggiunge, il proprietario deve notificarlo.

<sup>4</sup> Le persone che identificano gli equidi ai sensi dell'articolo 15a capoverso 2 OFE<sup>16</sup>, devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera k.

<sup>5</sup> I macelli devono notificare alla BDTA i seguenti dati:

- a. i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera j;
- b. i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera d, se un animale muore nel macello o nel tragitto verso il macello e lì viene smaltito.

**Art. 19**          Autorizzazione a modificare i dati concernenti gli equidi

Alla nascita di un equide, il proprietario può autorizzare il servizio preposto al rilascio del passaporto per equidi (art. 15c OFE<sup>17</sup>) a modificare i dati dell'equide nella BDTA prima di ordinare il passaporto di base.

**Art. 20**          Dati concernenti il pollame da cortile

Per la stabulazione di un nuovo effettivo, i detentori di animali di aziende detentrici di cui all'articolo 13 capoverso 4 devono notificare alla BDTA i dati di cui all'allegato 1 numero 5.

**Art. 21**          Notifica da parte di terzi

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 15–20 possono incaricare terzi di effettuare le notifiche, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo negli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f.

<sup>2</sup> La persona soggetta all'obbligo di notifica deve notificare personalmente tale incarico alla BDTA. A tal fine, essa deve comunicarle il numero Agate delle persone incaricate.

<sup>3</sup> Essa deve parimenti notificare alla BDTA la revoca di un incarico.

**Art. 22**          Forma della notifica

Le notifiche di cui agli articoli 13 e 15–20 devono essere effettuate in forma elettronica.

<sup>16</sup> RS 916.401

<sup>17</sup> RS 916.401

**Art. 23** Rettifica dei dati

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono cancellare online entro 10 giorni i dati che hanno notificato, fatta eccezione per la notifica del cambiamento dello scopo d'utilizzo degli equidi di cui all'allegato 1 numero 3 lettera f.

<sup>2</sup> I macelli possono modificare online entro 30 giorni dalla macellazione il numero BDTA del richiedente di cui all'allegato 1 numero 1 lettera e punto 7, numero 3 lettera j punto 5 nonché numero 4 lettera e punto 7.

<sup>3</sup> Le persone soggette all'obbligo di notifica e le persone incaricate possono chiedere telefonicamente o per scritto alla BDTA, entro un anno dalla morte dell'animale, la rettifica dei dati che hanno notificato.

<sup>4</sup> Le domande di rettifica di dati di cui all'allegato 1 numero 1 lettere c–e, numero 2 lettere b e c nonché numero 4 lettere c–e devono essere corredate dei certificati d'accompagnamento di cui all'articolo 12 OFE<sup>18</sup>.

**Art. 24** Compiti di Identitas AG nel settore degli animali a unghia fessa

<sup>1</sup> Dopo ogni notifica relativa a un animale delle specie bovina, ovina e caprina, a un bufalo o a un bisonte Identitas AG aggiorna lo stato della storia dell'animale.

<sup>2</sup> Per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, i bufali e i bisonti, determina il tipo di utilizzazione della madre:

- a. alla nascita del primo discendente e all'importazione, in base al tipo di utilizzazione dell'azienda detentrica di animali;
- b. all'entrata, in base al tipo di utilizzazione dell'azienda detentrica di animali nella quale è condotto.

**Art. 25** Compiti di Identitas AG nel settore degli equidi

<sup>1</sup> Identitas AG attribuisce a ogni equide un codice UELN in base alla notifica di nascita. Le deroghe per le organizzazioni riconosciute all'estero sono disciplinate nell'articolo 15<sup>f</sup> OFE<sup>19</sup>.

<sup>2</sup> Trasmette al proprietario e al detentore di animali, in seguito alla notifica di nascita, un attestato di registrazione contenente:

- a. l'UELN attribuito all'animale;
- b. i dati registrati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera a;
- c. un'indicazione sull'ulteriore modo di procedere in riferimento all'identificazione (art. 15a cpv. 1 OFE) e al rilascio del passaporto (art. 15c cpv. 1 OFE);

<sup>18</sup> RS 916.401

<sup>19</sup> RS 916.401

- d. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 OMVet<sup>20</sup> e per la dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 OMCC<sup>21</sup>.

<sup>3</sup> Trasmette all'«Organizzazione del mondo del lavoro Mestieri legati al cavallo» i seguenti dati delle aziende detentrici di animali con equidi ai fini della riscossione della tassa destinata al fondo per la formazione professionale:

- a. il numero BDTA dell'azienda detentrici di animali;
- b. il nome, l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del detentore di animali;
- c. il numero di equidi che si trovano nell'azienda detentrici di animali;
- d. il numero di equidi di età superiore a 195 giorni che si trovano nell'azienda detentrici di animali;
- e. il numero di equidi per i quali il proprietario non ha notificato il cambio di azienda detentrici di animali.

**Art. 26** Preparazione dei passaporti per animali nonché dei passaporti di base per equidi, invio dell'autoadesivo per equidi

<sup>1</sup> Identitas AG rilascia passaporti per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti destinati all'esportazione.

<sup>2</sup> Rilascia passaporti di base per equidi e, su richiesta, li mette a disposizione dei servizi preposti al rilascio di passaporti di cui all'articolo 15d<sup>bis</sup> capoverso 2 OFE<sup>22</sup>.

<sup>3</sup> Al cambiamento dello scopo d'utilizzo di un equide da animale da reddito ad animale da compagnia, invia al proprietario il corrispondente autoadesivo da incollare sul passaporto.

#### **Sezione 4: Domande per l'ottenimento di quote del contingente per l'importazione di carne e prodotti carnei nonché per la determinazione dei dati rilevanti**

##### **Art. 27**

<sup>1</sup> Le aziende dedite alla trasformazione e al commercio di carne intenzionate a presentare una domanda per l'ottenimento di quote del contingente secondo l'articolo 24b dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>23</sup> sul bestiame da macello (OBM) devono registrarsi a tal fine nella BDTA. Con la domanda devono essere notificati il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e la lingua per la corrispondenza.

<sup>20</sup> RS 812.212.27

<sup>21</sup> RS 817.190

<sup>22</sup> RS 916.401

<sup>23</sup> RS 910.341

<sup>2</sup> Identitas AG garantisce che le aziende dedite alla trasformazione e al commercio di carne intenzionate a presentare una simile domanda possano registrarsi nella BDTA e assegna loro un numero BDTA.

<sup>3</sup> Garantisce che le domande per l'ottenimento di quote del contingente secondo l'articolo 24*b* OBM possano essere presentate alla BDTA.

<sup>4</sup> Per ciascun periodo di calcolo, per permesso generale d'importazione (PGI), rileva i seguenti dati e li trasmette all'UFAG entro il 7 settembre precedente l'inizio del periodo di contingentamento:

- a. il numero di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina macellati secondo l'articolo 24*a* OBM;
- b. i numeri dei PGI di eventuali aventi diritto a quote di contingente secondo l'articolo 14 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>24</sup> sulle importazioni agricole.

## **Sezione 5: Risultati della classificazione neutrale della qualità**

**Art. 28** Elaborazione dei risultati della classificazione neutrale della qualità

<sup>1</sup> Identitas AG elabora i risultati della classificazione neutrale della qualità secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>25</sup> sul bestiame da macello (OBM).

<sup>2</sup> Fornisce all'organizzazione incaricata di svolgere la classificazione neutrale della qualità secondo l'articolo 3 OBM i risultati di questa classificazione della qualità.

## **Sezione 6: Verifica e trasmissione di dati nonché analisi**

**Art. 29** Verifica dei dati

Identitas AG verifica la completezza e la plausibilità dei dati di cui agli articoli 15–20. Informa la persona che ha notificato i dati incompleti e non plausibili, dandole la possibilità di completarli o di chiarirli.

**Art. 30** Pubblicazione di analisi

Identitas AG pubblica analisi in forma anonima sui dati raccolti, presentandoli in modo da evitare che si possa risalire a singole persone o aziende detentrici di animali, a organizzazioni di allevamento, di produttori o di produzione con label, nonché a servizi di sanità animale. Queste pubblicazioni devono essere accessibili al pubblico.

<sup>24</sup> RS 916.01

<sup>25</sup> RS 916.341

**Sezione 7: Diritti di accesso e interfacce con altri sistemi d'informazione****Art. 31** Diritto generale

<sup>1</sup> Chiunque può consultare e utilizzare i seguenti dati:

- a. dati che li riguardano;
- b. dati sulle aziende detentrici di animali:
  1. per le aziende agricole detentrici di animali di cui all'articolo 11 OTerm<sup>26</sup>: l'appartenenza territoriale,
  2. per le aziende detentrici di animali della specie bovina, bufali o bisonti: lo stato riguardo alla BVD,
  3. per le aziende detentrici di animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina;
- c. dati sui singoli animali:
  1. la storia dell'animale,
  2. le informazioni dettagliate relative all'animale,
  3. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti: lo stato riguardo alla BVD, lo stato della storia dell'animale e la data di nascita,
  4. per gli equidi: lo scopo d'utilizzo giusta l'articolo 15 OMVet<sup>27</sup>,
  5. per gli animali delle specie ovina e caprina: lo stato della storia dell'animale e la data di nascita,
  6. per gli animali della specie ovina: lo stato riguardo alla zoppina.

<sup>2</sup> Il numero BDTA dell'azienda detentrici di animali funge da codice per la consultazione dei dati di cui al capoverso 1 lettera b. Il numero d'identificazione dell'animale o il numero del microchip dell'animale funge da codice per la consultazione degli altri dati di cui al capoverso 1 lettera c. L'utente si procura autonomamente tali codici.

**Art. 32** Servizi ufficiali nonché aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti

<sup>1</sup> Per svolgere i loro compiti, i servizi sottoelencati hanno accesso, come segue, ai dati di cui agli articoli 15–20 nonché a quelli basati sulle domande ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>28</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale:

- a. l'UFAG può trattare i dati;
- b. l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l'Ufficio federale di statistica, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, l'Ufficio federale del consumo, l'Amministrazione federale delle do-

<sup>26</sup> RS 910.91

<sup>27</sup> RS 812.212.27

<sup>28</sup> RS 916.407

gane e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici possono consultare i dati nella BDTA e utilizzarli;

- c. i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione possono consultare i dati nella BDTA e utilizzarli.

<sup>2</sup> I servizi di cui al capoverso 1 possono consultare i dati di cui all'articolo 21.

**Art. 33** Organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché servizi di sanità animale

<sup>1</sup> Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare i seguenti dati concernenti i loro affiliati nella BDTA e utilizzarli:

- a. numero BDTA, ubicazione e coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali, numero del Comune nonché tipo di azienda detentrici di animali secondo l'articolo 6 lettera o OFE<sup>29</sup>;
- b. elenco dei numeri d'identificazione degli animali che si trovano o si sono trovati in un'azienda detentrici di animali;
- c. nome, indirizzo e numero cantonale d'identificazione dei detentori di animali;
- d. numeri delle marche auricolari fornite da Identitas AG agli affiliati dell'organizzazione interessata;
- e. per gli animali delle specie bovina, ovina e caprina, i bufali e i bisonti: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
- f. per gli animali della specie suina: dati di cui all'allegato 1 numero 2 riguardanti i gruppi di animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
- g. per gli equidi: nome e indirizzo del proprietario nonché informazioni dettagliate, storia dell'animale e dati di cui all'allegato 1 numero 3 riguardanti tutti gli equidi registrati presso l'organizzazione interessata.

<sup>2</sup> Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi di sanità animale possono consultare gli altri dati di cui agli articoli 13–20 concernenti i loro affiliati nella BDTA e utilizzarli, purché gli affiliati abbiano dato il loro consenso nella BDTA.

**Art. 34** Detentori di animali

<sup>1</sup> I detentori di animali, inclusi i macelli, possono consultare i seguenti dati nella BDTA e utilizzarli:

- a. dati riguardanti la propria azienda detentrici di animali;

- b. elenco del proprio effettivo di animali con i numeri d'identificazione di ogni singolo animale allo stato attuale o anteriore.

<sup>2</sup> I detentori di animali presso i quali si è trovato un animale, il macello nonché un eventuale beneficiario di cessione ai sensi dell'articolo 24 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>30</sup> sul bestiame da macello (OBM) possono consultare i seguenti dati nella BDTA e utilizzarli:

- a. risultati della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM;
- b. valore L\*;
- c. risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni che riguardano la commestibilità.

#### **Art. 35** Proprietari di equidi

I proprietari di equidi possono consultare e utilizzare i dati riguardanti gli equidi che sono o sono stati di loro proprietà.

#### **Art. 36** Persone incaricate

Le persone incaricate di cui all'articolo 21 possono consultare e utilizzare gli stessi dati della BDTA come le persone da cui sono state incaricate.

#### **Art. 37** Terzi

<sup>1</sup> Su richiesta, l'UFAG può autorizzare terzi a consultare dati, a fini zootecnici o di ricerca scientifica, sempre che l'utente si impegni per scritto a osservare le disposizioni sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> Per la consultazione di dati non anonimizzati di cui al capoverso 1 Identitas AG deve concludere un contratto con il terzo. Il contratto va sottoposto per approvazione all'UFAG prima della firma.

#### **Art. 38** Interfacce con altri sistemi

<sup>1</sup> Identitas AG mette a disposizione un'interfaccia elettronica per lo scambio di dati con la BDTA.

<sup>2</sup> Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 5 Identitas AG può utilizzare ulteriori interfacce con la BDTA. Per le sue prestazioni commerciali di cui all'articolo 7 essa può accedere esclusivamente all'interfaccia di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> I seguenti sistemi d'informazione dell'UFAG e dell'USAV possono acquisire dalla BDTA i dati sulle aziende detentrici di animali e sugli animali mediante delle interfacce:

- a. sistema d'informazione per il servizio veterinario pubblico (ASAN);
- b. sistema d'informazione per i dati di laboratorio;

<sup>30</sup> RS 916.341

- c. sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria;
- d. sistema d'informazione per i dati sui controlli;
- e. AGIS;
- f. Fleko;
- g. E-Transit;
- h. calcolatore di UBG.

## Capitolo 4: Calcolatore di UBG

### Art. 39 Scopo e contenuto del calcolatore di UBG

<sup>1</sup> Il calcolatore di UBG consente di calcolare gli effettivi di animali in unità di bestiame grosso (UBG) a partire dai dati della BDTA.

<sup>2</sup> Esso contiene i dati sulle aziende detentrici di animali nonché i dati calcolati di cui agli articoli 40 e 41.

### Art. 40 Calcolo dei valori UBG

<sup>1</sup> Identitas AG calcola o determina annualmente i seguenti dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>31</sup> sui pagamenti diretti (OPD):

- a. l'effettivo calcolato dei seguenti animali per categoria di animali:
  - 1. animali della specie bovina, bufali ed equidi per azienda detentrici di animali in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco di tutti i singoli animali,
  - 2. bisonti per azienda detentrici di animali in aziende annuali, con un elenco di tutti i singoli animali;
- b. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrici di animali nei seguenti giorni di riferimento:
  - 1. in aziende annuali secondo l'articolo 6 OTerm<sup>32</sup>: il 1° gennaio,
  - 2. in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari secondo gli articoli 8 e 9 OTerm: il 25 luglio;
- c. l'evoluzione dell'effettivo di animali delle specie bovina, bufali, bisonti ed equidi per categoria e azienda detentrici di animali durante i periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari.

<sup>2</sup> Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.

<sup>3</sup> Mette i dati a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'UFAG e dell'Ufficio federale di statistica.

<sup>31</sup> RS 910.13

<sup>32</sup> RS 910.91

<sup>4</sup> L'UFAG emana disposizioni su come calcolare i dati e in quale forma vanno messi a disposizione.

**Art. 41** Calcolo dei valori UBG per animali delle specie ovina e caprina

<sup>1</sup> Identitas AG calcola o determina annualmente i seguenti dati di cui agli articoli 36 e 37 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>33</sup> sui pagamenti diretti (OPD):

- a. l'effettivo calcolato dei seguenti animali per categoria di animali:  
animali delle specie ovina e caprina per azienda detentrica di animali in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari, con un elenco di tutti i singoli animali;
- b. l'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali per azienda detentrica di animali nei seguenti giorni di riferimento:
  1. in aziende annuali secondo l'articolo 6 OTerm<sup>34</sup>: il 1° gennaio,
  2. in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari secondo gli articoli 8 e 9 OTerm: il 25 luglio;
- c. l'evoluzione dell'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria e azienda detentrica di animali durante i periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD in aziende annuali, d'estivazione e con pascoli comunitari.

<sup>2</sup> Salva i dati di cui al capoverso 1 nel calcolatore di UBG.

<sup>3</sup> Mette i dati a disposizione dei servizi cantonali competenti, dell'UFAG e dell'Ufficio federale di statistica.

<sup>4</sup> L'UFAG emana disposizioni su come calcolare i dati e in quale forma vanno messi a disposizione.

**Art. 42** Allestimento dell'elenco di UBG

Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD<sup>35</sup>, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco degli animali della specie bovina, dei bufali, dei bisonti e degli equidi in loro possesso. Tale elenco contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 40 capoverso 1;
- b. per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti, i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 4;
- c. per gli equidi, i dati sullo scopo d' utilizzo in virtù dell'articolo 15 OMVet<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> RS 910.13

<sup>34</sup> RS 910.91

<sup>35</sup> RS 910.13

<sup>36</sup> RS 812.212.27

**Art. 43** Allestimento di un elenco di UBG per animali delle specie ovina e caprina

Entro 15 giorni dalla scadenza dei periodi di calcolo di cui all'articolo 36 OPD<sup>37</sup>, Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali per via elettronica un elenco degli animali delle specie ovina e caprina in loro possesso. Tale elenco contiene:

- a. i dati di cui all'articolo 41 capoverso 1;
- b. per gli animali delle specie ovina e caprina, i dati sul tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 4.

**Art. 44** Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali della specie bovina, bufali, bisonti ed equidi

Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 32 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono determinare:

- a. l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali, bisonti ed equidi per categoria di animali in unità di bestiame grosso;
- b. per l'alpeggio e l'estivazione, l'effettivo di animali della specie bovina, di bufali ed equidi per categoria di animali in carichi normali.

**Art. 45** Messa a disposizione di uno strumento di calcolo per animali delle specie ovina e caprina

Identitas AG mette a disposizione dei detentori di animali, nonché dei servizi ufficiali e di aziende, organizzazioni e organi di controllo coinvolti di cui all'articolo 32 uno strumento con cui, per un periodo a loro scelta di un anno al massimo, possono determinare:

- a. l'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali in unità di bestiame grosso;
- b. per l'alpeggio e l'estivazione, l'effettivo di animali delle specie ovina e caprina per categoria di animali in carichi normali.

**Art. 46** Diritti di accesso

<sup>1</sup> I detentori di animali possono consultare e utilizzare i dati del calcolatore di UBG riguardanti la propria azienda detentrici di animali.

<sup>2</sup> Per svolgere i loro compiti, i servizi sottoelencati possono consultare e utilizzare i dati del calcolatore di UBG:

- a. l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, l'Ufficio federale di statistica, l'Ufficio federale per

l'approvvigionamento economico del Paese, l'Ufficio federale del consumo, l'Amministrazione federale delle dogane e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;

- b. i servizi cantonali competenti nonché le aziende, le organizzazioni e gli organi di controllo coinvolti dagli stessi o dalla Confederazione.

## Capitolo 5: E-Transit

### Art. 47 Scopo e contenuto di E-Transit

E-Transit è un sistema d'informazione per il rilascio e l'elaborazione di certificati d'accompagnamento elettronici per gli animali ad unghia fessa ai sensi dell'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>38</sup> sulle epizoozie (OFE).

### Art. 48 Certificato d'accompagnamento elettronico per gli animali ad unghia fessa

<sup>1</sup> Identitas AG offre con E-Transit la possibilità di rilasciare il certificato d'accompagnamento in forma elettronica nonché di trasmetterlo, riceverlo e conservarlo.

<sup>2</sup> Assegna a ciascun certificato d'accompagnamento elettronico un numero di identificazione univoco.

### Art. 49 Interfaccia con altri sistemi

<sup>1</sup> E-Transit può acquisire dalla BDTA dati sulle aziende detentrici di animali nonché sui detentori di animali.

<sup>2</sup> Identitas AG mette a disposizione un'interfaccia elettronica per lo scambio di dati con E-Transit.

### Art. 50 Utilizzo di E-Transit

<sup>1</sup> I detentori di animali di cui all'articolo 2 lettera a possono rilasciare certificati d'accompagnamento elettronici in E-Transit.

<sup>2</sup> Il certificato d'accompagnamento elettronico può essere rilasciato mediante la BDTA, le applicazioni mobili di E-Transit o con l'interfaccia di cui all'articolo 49 capoverso 2.

### Art. 51 Diritti di accesso

<sup>1</sup> I detentori di animali di cui all'articolo 2 lettera a possono rilasciare certificati d'accompagnamento elettronici in E-Transit.

<sup>38</sup> RS 916.401

<sup>2</sup> I detentori di animali, i trasportatori, le imprese del commercio di animali e i macelli possono completare i certificati d'accompagnamento elettronici validi in eTransit.

<sup>3</sup> Per svolgere i loro compiti, l'UFAG, l'USAV e i servizi cantonali competenti secondo la legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari possono consultare e utilizzare i certificati d'accompagnamento elettronici contenuti in E-Transit.

<sup>4</sup> Gli organi di polizia e gli organi di controllo, che controllano il trasporto di animali su incarico di terzi, possono chiedere all'UFAG l'accesso a E-Transit. Dopo l'approvazione della domanda e dopo la registrazione nel portale Internet Agate, essi possono consultare e utilizzare i certificati d'accompagnamento elettronici contenuti in E-Transit.

<sup>5</sup> Il numero d'identificazione univoco di cui all'articolo 48 capoverso 2 funge da codice per la consultazione del certificato d'accompagnamento elettronico in E-Transit. L'utente si procura autonomamente il codice.

## Capitolo 6: Ulteriori compiti di Identitas AG

### Art. 52 Supporto

<sup>1</sup> Identitas AG mette a disposizione un supporto agli utenti per la BDTA, il calcolatore di UBG e per E-Transit, in particolare allo scopo di fornire informazioni sul traffico di animali, assistenza per la rettifica dei dati e consulenza.

<sup>2</sup> Mette a disposizione un supporto tecnico per HODUFLU secondo l'articolo 14 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>39</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr).

<sup>3</sup> Mette a disposizione un supporto tecnico per Fleko secondo l'articolo 20a dell'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>40</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet).

<sup>4</sup> Mette a disposizione un supporto agli utenti del portale Internet Agate.

<sup>5</sup> Provvede affinché il supporto di Agate sia compatibile con il supporto per la BDTA, il calcolatore di UBG e per E-Transit.

### Art. 53 Fornitura di marche auricolari

<sup>1</sup> Identitas AG raccoglie le ordinazioni di marche auricolari dei detentori di animali.

<sup>2</sup> Consegna ai detentori di animali le marche auricolari direttamente o tramite terzi.

<sup>39</sup> RS 919.117.71

<sup>40</sup> RS 916.408

**Art. 54**          Versamento dei contributi di eliminazione

Identitas AG versa i contributi di eliminazione ai sensi dell'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>41</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

**Art. 55**          Tassa di macellazione

Identitas AG riscuote la tassa di macellazione di cui all'articolo 38a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>42</sup> sulle epizoozie e la versa all'USAV.

**Art. 56**          Conservazione e archiviazione dei dati

<sup>1</sup> Identitas AG è tenuta a conservare i dati della BDTA per almeno 18 anni.

<sup>2</sup> Identitas AG è tenuta a conservare i dati di E-Transit relativi ai certificati d'accompagnamento elettronici per 3 anni.

<sup>3</sup> L'archiviazione dei dati è retta dalle disposizioni della legge del 26 giugno 1998<sup>43</sup> sull'archiviazione.

<sup>4</sup> Non appena Identitas AG non svolge più un compito per la Confederazione, i dati vanno offerti all'Archivio federale.

<sup>5</sup> I dati che secondo la valutazione dell'Archivio federale non hanno valore archivistico devono essere consegnati all'UFAG.

**Capitolo 7: Finanziamento ed emolumenti****Art. 57**          Finanziamento

<sup>1</sup> Gli emolumenti di cui all'articolo 45b capoverso 3 della legge del 1° luglio 1966<sup>44</sup> sulle epizoozie (LFE) servono per il finanziamento:

- a. della gestione della BDTA;
- b. della gestione del calcolatore di UBG e di E-Transit;
- c. degli altri compiti di cui all'articolo 5 capoverso 2 lettere b–d.

<sup>2</sup> La gestione include la manutenzione, l'ulteriore sviluppo e la sostituzione.

<sup>3</sup> I costi per il supporto del portale Internet Agate e di HODUFLU secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera a punti 1 e 2 sono a carico dell'UFAG.

**Art. 58**          Emolumenti

<sup>1</sup> Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote secondo l'allegato 2.

<sup>42</sup> RS 916.401

<sup>42</sup> RS 916.401

<sup>43</sup> RS 152.1

<sup>44</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> Se nell'allegato non è definita alcuna aliquota, gli emolumenti vengono calcolati in funzione del dispendio di tempo. La tariffa oraria oscilla tra 90 e 200 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

<sup>3</sup> Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004<sup>45</sup> sugli emolumenti.

#### **Art. 59** Fatturazione e decisione sugli emolumenti

<sup>1</sup> Gli emolumenti di cui all'allegato 2 vengono fatturati e riscossi da Identitas AG.

<sup>2</sup> In caso di contenzioso sulla fattura si può chiedere all'UFAG, entro 30 giorni dalla fatturazione, di emettere una decisione sugli emolumenti.

### **Capitolo 8: Disposizioni finali**

#### **Art. 60** Esecuzione

<sup>1</sup> L'UFAG esegue la presente ordinanza.

<sup>2</sup> Può eseguire controlli presso Identitas AG senza preavviso.

#### **Art. 61** Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.

#### **Art. 62** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I detentori di animali devono marchiare a posteriori entro il 31 dicembre 2022 con una seconda marca auricolare gli animali della specie ovina o caprina in vita al 1° gennaio 2020 non ancora registrati nella banca dati.

<sup>2</sup> Se dev'essere notificato un evento secondo l'allegato 1 numero 4, gli animali vanno registrati preliminarmente. Inoltre, gli animali della specie ovina devono preliminarmente essere marchiati a posteriori con una seconda marca auricolare.

<sup>3</sup> Identitas AG conteggia gli emolumenti riscossi fino a fine 2021 ai sensi dell'ordinanza del 28 ottobre 2015 sugli emolumenti per il traffico di animali a favore o a carico della Confederazione.

#### **Art. 63** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

<sup>2</sup> Gli articoli 41, 43, e 45 entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy  
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 15–20)

## **Dati da notificare a Identitas AG**

### **1. Dati per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti**

Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti devono essere notificati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale, nonché della madre e, se disponibile, del padre,
  3. data di nascita dell'animale,
  4. razza, colore e sesso dell'animale,
  5. parti gemellari,
  6. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
  1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'animale nel Paese di provenienza,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data di nascita dell'animale,
  5. razza, colore e sesso dell'animale,
  6. data d'importazione,
  7. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrici di animali all'interno del Paese:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data d'entrata,
  5. data della notifica;
- d. all'uscita di un animale:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data d'uscita,
  4. tipo d'uscita,
  5. data della notifica;
- e. alla macellazione di un animale:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,

2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data di macellazione,
  5. data della notifica;
  6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM<sup>46</sup>, se rilevato,
  7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b OBM;
- f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data di morte,
  4. data della notifica;
- g. all'esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica;
- h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. numero d'identificazione della madre,
  3. tipo di utilizzazione della madre; sono considerati tipi di utilizzazione:
    - vacca da latte
    - altra vacca,
  4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
  5. data della notifica.

## 2. Dati per gli animali della specie suina

Per gli animali della specie suina devono essere notificati i seguenti dati:

- a. all'importazione di animali:
1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'azienda detentrici di animali nel Paese di provenienza,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  3. numero di animali,
  4. data d'importazione,
  5. data della notifica;

<sup>46</sup> RS 916.341

- 
- b. all'entrata di animali da un'altra azienda detentrici di animali all'interno del Paese:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
  3. numero di animali,
  4. data d'entrata,
  5. se disponibile, la categoria: sono considerate categorie:
    - suinetto svezzato
    - mezzanotto da ingrasso
    - suino da macello
    - scrofa
    - verro
    - rimonta,
  6. data della notifica;
- c. alla macellazione di animali:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
  3. numero di animali,
  4. data di macellazione,
  5. data della notifica,
  6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM;
- d. all'esportazione di animali:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici di animali,
  2. numero di animali,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica.

### **3. Dati per gli equidi**

Per gli equidi devono essere notificati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. nome dell'animale,
  3. se disponibile, UELN della madre,
  4. in caso di trasferimento embrionale: UELN della madre genetica,
  5. data di nascita dell'animale,
  6. parti gemellari,
  7. razza, colore e sesso dell'animale,
  8. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
  9. segnalazione rudimentale verbale,

10. statura finale dell'animale attesa (altezza al garrese fino a 148 cm o superiore a 148 cm),
  11. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
1. Paese di provenienza dell'animale,
  2. UELN dell'animale, se disponibile, conformemente al passaporto per equide,
  3. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  4. nome dell'animale conformemente al passaporto per equide,
  5. data di nascita dell'animale,
  6. razza, colore e sesso dell'animale conformemente al passaporto per equide,
  7. eventuale castrazione conformemente al passaporto per equide,
  8. data d'importazione,
  9. scopo d'utilizzo di cui all'articolo 15 OMVet<sup>47</sup>:
    - animale da reddito
    - animale da compagnia conformemente al passaporto per equide,
  10. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto),
  11. statura finale dell'animale attesa o effettiva (altezza al garrese fino a 148 cm o superiore a 148 cm),
  12. data della notifica;
- c. al cambiamento dell'azienda detentrici all'interno del Paese:
1. numero BDTA della nuova azienda detentrici dell'animale,
  2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
  3. UELN dell'animale,
  4. data del cambiamento dell'azienda detentrici dell'animale,
  5. data della notifica;
- d. alla morte o eutanasia di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. UELN dell'animale,
  3. data di morte o dell'eutanasia,
  4. data della notifica;
- e. all'esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
  2. UELN dell'animale,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica;

<sup>47</sup> RS 812.212.27

- 
- f. al cambiamento dello scopo d'utilizzo ai sensi dell'articolo 15 OMVet:
    - 1. UELN dell'animale,
    - 2. data del cambiamento,
    - 3. data della notifica;
  - g. alla castrazione di un animale maschio:
    - 1. UELN dell'animale,
    - 2. data della castrazione,
    - 3. data della notifica;
  - h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
    - 1. numero Agate del vecchio proprietario,
    - 2. numero Agate del nuovo proprietario, se conosciuto,
    - 3. UELN dell'animale,
    - 4. data del cambiamento del proprietario,
    - 5. data della notifica;
  - i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
    - 1. numero Agate del nuovo proprietario,
    - 2. numero Agate del vecchio proprietario,
    - 3. UELN dell'animale,
    - 4. data del cambiamento del proprietario,
    - 5. data della notifica;
  - j. alla macellazione di un animale:
    - 1. numero BDTA dell'azienda detentrici dell'animale,
    - 2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
    - 3. UELN dell'animale,
    - 4. data di macellazione,
    - 5. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24*b* OBM,
    - 6. data della notifica;
  - k. all'identificazione di un animale:
    - 1. UELN dell'animale,
    - 2. numero di microchip,
    - 3. numero Agate della persona che ha effettuato l'identificazione,
    - 4. data dell'identificazione,
    - 5. luogo dell'identificazione,
    - 6. data della notifica;
  - l. al rilascio di un passaporto per equide:
    - 1. UELN dell'animale,
    - 2. data del rilascio del passaporto,

3. tipo di passaporto (primo rilascio, passaporto di sostituzione, duplicato),
4. nome del servizio che ha rilasciato il passaporto per equide,
5. data della notifica.

#### **4. Dati per gli animali delle specie ovina e caprina**

Per gli animali delle specie ovina e caprina devono essere notificati i seguenti dati:

- a. alla nascita di un animale:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale, nonché della madre e, se disponibile, del padre,
  3. data di nascita dell'animale,
  4. razza e sesso dell'animale,
  5. parti gemellari,
  6. data della notifica;
- b. all'importazione di un animale:
  1. Paese di provenienza e numero d'identificazione dell'animale nel Paese di provenienza,
  2. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data di nascita dell'animale,
  5. razza e sesso dell'animale,
  6. data d'importazione,
  7. data della notifica;
- c. all'entrata di un animale da un'altra azienda detentrica di animali all'interno del Paese:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,
  4. data d'entrata,
  5. data della notifica;
- d. all'uscita di un animale:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data d'uscita,
  4. data della notifica;
- e. alla macellazione di un animale:
  1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero BDTA dell'azienda di provenienza,
  3. numero d'identificazione dell'animale,

4. data di macellazione,
  5. data della notifica,
  6. risultato della classificazione neutrale della qualità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 OBM, se rilevato,
  7. numero BDTA del richiedente, se la macellazione deve essere fatta valere nell'ambito di una domanda per l'ottenimento di quote del contingente di cui all'articolo 24b OBM;
- f. alla morte di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. data di morte,
  4. data della notifica;
- g. all'esportazione di un animale:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero d'identificazione dell'animale,
  3. Paese di destinazione,
  4. data d'esportazione,
  5. data della notifica;
- h. al cambiamento del tipo di utilizzazione di una madre:
1. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale,
  2. numero d'identificazione della madre,
  3. tipo di utilizzazione della madre; sono considerati tipi di utilizzazione:
    - pecora o capra da latte
    - altra pecora o altra capra,
  4. data a partire dalla quale si applica il tipo di utilizzazione,
  5. data della notifica.

## **5. Dati per il pollame da cortile**

Per il pollame da cortile devono essere notificati i seguenti dati:

- a. numero BDTA dell'azienda detentrica dell'animale;
- b. tipo di utilizzo (animali da allevamento delle razze ovaiole, animali da allevamento delle razze da ingrasso, galline ovaiole, polli da ingrasso, tacchini da ingrasso);
- c. numero di animali stabulati;
- d. data d'inizio della stabulazione;
- e. età in settimane di vita all'inizio della stabulazione;
- f. data della notifica.

*Allegato 2*  
(art. 58)

## **Emolumenti**

Franchi

<b>1</b>	<b>Fornitura di marche auricolari</b>	
1.1	Marche auricolari con un termine di consegna di tre settimane, per esemplare:	
1.1.1	per animali della specie bovina, bufali e bisonti (marca auricolare doppia)	3.60
1.1.2	per animali delle specie ovina e caprina:	
1.1.2.1	marca auricolare doppia senza microchip	-.75
1.1.2.2	marca auricolare doppia con microchip	1.75
1.1.2.3	marca auricolare singola per marchiatura a posteriori senza microchip	-.25
1.1.2.4	marca auricolare singola per marchiatura a posteriori con microchip	1.25
1.1.2.5	marca auricolare doppia per razze di piccola taglia senza microchip	2.10
1.1.2.6	marca auricolare doppia per razze di piccola taglia con microchip	3.10
1.1.3	per animali della specie suina	-.25
1.1.4	per la selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi	-.25
1.2	Sostituzione di marche auricolari, con un termine di consegna di cinque giorni feriali, per esemplare:	
1.2.1	marche auricolari senza microchip per animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché per bufali e bisonti	1.80
1.2.2	marche auricolari con microchip per animali delle specie ovina e caprina	2.80
1.3	Spese di spedizione, per invio:	
1.3.1	costi forfettari	1.50
1.3.2	spese di spedizione	secondo la tariffa postale
1.3.3	supplemento per la spedizione entro 24 ore	7.50

---

---

		Franchi
<b>2</b>	<b>Registrazione di equidi</b>	
2.1	Registrazione di un equide	28.50
2.2	Registrazione a posteriori di un equide nato o importato per la prima volta prima del 1° gennaio 2011	43.—
<b>3</b>	<b>Notifica di animali macellati</b>	
	Notifica della macellazione di un animale:	
3.1	animali della specie bovina, bufali e bisonti	3.60
3.2	animali della specie suina	—07
3.3	animali delle specie ovina e caprina	—40
3.4	equidi	3.60
<b>4</b>	<b>Mancate notifiche o indicazioni lacunose</b>	
4.1	Animali della specie bovina, bufali e bisonti: mancata notifica secondo l'articolo 15	5.—
4.2	Animali della specie suina: mancata notifica secondo l'articolo 16	5.—
4.3	Animali delle specie ovina e caprina: mancata notifica secondo l'articolo 17	5.—
4.4	Equidi:	
4.4.1	mancata notifica secondo l'articolo 18 capoversi 1, 2, 4 e 5	5.—
4.4.2	mancata notifica relativa alla nascita o alla prima importazione di equidi nati o importati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2011	10.—
<b>5</b>	<b>Consegna di dati</b>	
5.1	Elenco dei numeri d'identificazione degli animali di un effettivo all'attenzione di organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché di servizi di sanità animale di cui all'articolo 33; costi forfettari per anno civile, azienda detentrica di animali e specie animale; non vengono fatturati emolumenti se l'importo totale è inferiore a 20 franchi per anno civile	2.—
<b>6</b>	<b>Emolumenti per solleciti</b>	
	Sollecito per ogni mancato pagamento	20.—

---

*Allegato 3*  
(art. 61)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>48</sup> concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA);
2. ordinanza del 28 ottobre 2015<sup>49</sup> sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA).

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 28 giugno 2000<sup>50</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno**

*Art. 3 cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Altri compiti particolari assunti dalla Segreteria generale sono:

- d. tutela, all'interno del Dipartimento e d'intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, degli interessi del proprietario nei confronti di Identitas AG (società anonima incaricata della gestione della banca dati sul traffico di animali).

### **2. Ordinanza del 14 giugno 1999<sup>51</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca**

*Art. 4 lett. f*

<sup>1</sup> La Segreteria generale esercita le sue funzioni conformemente all'articolo 42 LOGA e assume le seguenti funzioni centrali:

- f. tutela, all'interno del dipartimento, degli interessi del proprietario nei confronti del settore dei politecnici federali (art. 15a-c), dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse, art. 15d), dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (art. 15e), dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (art. 15f), di SIFEM SA (*Swiss Investment Fund for Emerging Markets*, art. 15i) e – d'intesa con la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno – di

<sup>48</sup> RU 2011 5453, 2012 6859, 2013 1753, 2013 3041, 2013 3867, 2013 3999, 2014 1389, 2014 2243, 2015 4255, 2015 4573, 2016 3401, 2017 6145, 2018 2085, 2018 4171, 2018 4275, 2018 4353, 2018 4543, 2019 3673, 2020 2441, 2420 2521

<sup>49</sup> RU 2015 4577, 2017 6153, 2018 2091, 2018 4275, 2018 4697, 2019 3673, 2020 xxxx

<sup>50</sup> RS 172.212.1

<sup>51</sup> RS 172.216.1

Identitas AG (società anonima incaricata della gestione della banca dati sul traffico di animali). Il dipartimento disciplina la collaborazione tra il servizio preposto in seno alla Segreteria generale e gli uffici specializzati coinvolti.

### **3. Ordinanza del 18 agosto 2004<sup>52</sup> sui medicinali veterinari**

*Art. 23 cpv. 3*

<sup>3</sup> Queste indicazioni devono figurare, nel caso di animali ad unghia fessa, nel certificato d'accompagnamento di cui all'articolo 12 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>53</sup> sulle epizoozie e, nel caso di equidi considerati animali da reddito, nel passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali (OIdBDTA).

### **4. Ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>54</sup> concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria**

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> I detentori di animali da reddito possono accedere online ai dati sull'uso di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 1 che li concernono tramite la banca dati sul traffico di animali (BDTA) ai sensi dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. I detentori di animali da reddito senza accesso alla BDTA possono ottenere i dati dall'USAV.

### **5. Ordinanza del 27 maggio 2020<sup>55</sup> sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso**

*Art. 10 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Le disposizioni delle sezioni 3 e 4 si applicano ai controlli nella produzione primaria secondo le seguenti ordinanze:

- f. ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

### **6. Ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>56</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni**

*Art. 24 cpv. 3 lett. b e cpv. 5*

<sup>3</sup> La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive:

52 RS 812.212.27  
53 RS 916.401  
54 RS 812.214.4  
55 RS 817.032  
56 RS 817.190

- b. il nome e l'indirizzo del detentore di animali, incluso un numero di identificazione (numero RIS) dell'azienda, ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, oppure il numero BDTA assegnato da Identitas AG (ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali);

<sup>5</sup> Se è prescritto un certificato d'accompagnamento secondo l'articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria effettuata dal detentore di animali deve figurare su tale documento; per gli equidi deve figurare sul passaporto per equide. Per gli equidi macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell'attestato di registrazione di cui all'articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

## **7. Ordinanza del 22 settembre 1997<sup>57</sup> sull'agricoltura biologica**

*Allegato 1, n. 3.3, periodo introduttivo*

Qualsiasi detentore di animali deve tenere un registro degli animali dell'azienda detentrici di animali, inteso a dare una descrizione completa del sistema di gestione del bestiame. Per gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti nonché per gli animali delle specie ovina e caprina, questo elenco può essere sostituito mediante le informazioni della BDTA ai sensi dell'articolo 34 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali. Per gli animali della specie suina, l'elenco deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera b OFE. L'elenco deve essere tenuto a disposizione dell'ente di certificazione. Esso deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

## **8. Ordinanza del 26 novembre 2003<sup>58</sup> sul bestiame da macello**

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> I macelli riportano il risultato della classificazione neutrale della qualità degli animali macellati in forma scritta sul documento di pesatura e trasmettono i risultati a Identitas AG. I risultati della classificazione della qualità degli animali della specie equina non devono essere trasmessi.

*Art. 24a Assegnazione del contingente doganale parziale n. 5.7* Per l'assegnazione delle quote del contingente doganale parziale n. 5.7 sono determinanti i seguenti numeri:

- a. per le categorie di carne e di prodotti carnei 5.71 e 5.72: numero di animali macellati della specie bovina;
- b. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.73: numero di animali macellati della specie equina;
- c. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74: numero di animali macellati della specie ovina;

<sup>57</sup> RS 910.18

<sup>58</sup> RS 916.341

- d. per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.75: numero di animali macellati della specie caprina.

*Art. 24b cpv. 1*

<sup>1</sup> Nella domanda per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati vanno indicati il numero di PGI e il numero BDTA di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

## **9. Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>59</sup> sulle epizootie**

*Art. 12 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'indirizzo dell'azienda detentrica di animali da cui l'animale proviene e il numero BDTA attribuito a quest'ultima da Identitas AG ai sensi dell'articolo 14 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali;

*Art. 15c cpv. 4*

<sup>4</sup> Sino al rilascio del passaporto, l'attestato di registrazione di cui all'articolo 25 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali vale quale documento di identificazione.

*Art. 15d<sup>bis</sup> cpv. 1 e 6*

<sup>1</sup> Il passaporto per equide è allestito a partire dal passaporto di base. Il modello di passaporto con i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettere a, b, d numeri 1, 3, 4 e 6 e lettera e costituisce il passaporto di base.

<sup>6</sup> Prima di ordinare un passaporto di base a Identitas AG, il servizio preposto al rilascio del passaporto verifica i dati sull'equide registrati nella banca dati sul traffico di animali. Se ritiene che i dati non sono corretti e se è in possesso dell'autorizzazione del proprietario ai sensi dell'articolo 19 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali, il servizio preposto al rilascio del passaporto può modificare i dati di cui all'articolo 15d capoverso 1 lettera d numeri 1, 3, 4, 6 e 7 e l'indicazione sulla razza. Il proprietario è immediatamente informato della modifica da Identitas AG.

*Art. 15e cpv. 1 periodo introduttivo, nonché cpv. 4, 6 e 7*

<sup>1</sup> Il proprietario deve notificare alla banca dati sul traffico di animali ai sensi dell'articolo 18 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali i seguenti eventi entro i seguenti termini:

<sup>4</sup> La persona di cui all'articolo 15a capoverso 2, che identifica un equide, deve notificare entro 30 giorni alla banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui all'allegato 1 numero 3 lettera k dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

<sup>6</sup> I servizi preposti al rilascio dei passaporti devono notificare alla banca dati sul traffico di animali, entro 30 giorni dal rilascio del passaporto per equide, i dati di cui all'allegato 1 numero 3 lettera m dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

<sup>7</sup> *Abrogato*

#### **10. Ordinanza del 10 novembre 2004<sup>60</sup> concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale**

*Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2, nonché cpv. 1<sup>bis</sup> lett. b n. 2*

<sup>1</sup> Trattandosi di animali della specie bovina, di bufali e di bisonti, i contributi sono assegnati:

- b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale e se all'atto della notifica di macellazione:
  - 2. la storia dell'animale di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».

<sup>1bis</sup> Trattandosi di animali delle specie ovina e caprina i contributi sono assegnati:

- b. se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di macellazione dell'animale e se all'atto della notifica della macellazione:
  - 2. la storia dell'animale di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali ha lo stato «OK» o «provvisoriamente OK».

*Art. 2 cpv. 4*

<sup>4</sup> Trattandosi di pollame, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la domanda. La domanda deve essere presentata in forma elettronica.

*Art. 3 cpv. 1*

<sup>1</sup> Identitas AG stila un conteggio e versa i contributi, fatturandoli mensilmente all'UFAG. Può compensare tali contributi con gli emolumenti esigibili secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali e con le tasse di macellazione di cui all'articolo 38a dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>61</sup> sulle epizootie.

#### **11. Ordinanza del 6 giugno 2014<sup>62</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico**

*Art. 3 rubrica, cpv. 1 lett. f e cpv. 2*

**Art. 3**    Compiti dell'USAV

<sup>60</sup> RS 916.407

<sup>61</sup> RS 916.401

<sup>62</sup> RS 916.408

<sup>1</sup> L'USAV:

- f. conclude per ASAN, ALIS e Fleko accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l'infrastruttura e i servizi informatici.

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 12 lett. c*

- c. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo l'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali;

*Art. 20 lett. a*

- a. banca dati sul traffico di animali (BDTA) secondo l'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali;

*Art. 20<sup>bis</sup>*

L'accesso dei macelli, di altri detentori di animali e di altri soggetti autorizzati è retto dall'ordinanza del xx mmm 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.

## **12. Ordinanza del 25 maggio 2011<sup>63</sup> concernente i sottoprodotti di origine animale**

*Art. 36 cpv. 2*

<sup>2</sup> Chi svolge attività di macellazione o di trasformazione delle carni e affida a terzi l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è tenuto a dimostrare al Cantone, presentando accordi scritti, che l'eliminazione è garantita per almeno due anni. Gli accordi devono specificare le quantità e le condizioni di recesso. Il Cantone registra la prova nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione ai sensi dell'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>64</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico.

<sup>63</sup> RS 916.441.22

<sup>64</sup> RS 916.408



## Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

### Modifica del ...

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997<sup>1</sup> sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

*Art. 3b* Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati soltanto prodotti e sostanze di cui all'allegato V parte D del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7799<sup>2</sup>.

*Art. 3c* Pratiche e trattamenti enologici nonché loro limitazioni

Sono consentiti pratiche e trattamenti enologici di cui all'allegato II parte VI numero 3 del Regolamento (UE) n. 2018/848<sup>3</sup> nella versione secondo l'allegato 3b.

*Disposizioni transitorie relative alla modifica del 31 ottobre 2012, cpv. 7*

<sup>7</sup> Il termine di cui al capoverso 6, per i suinetti fino a 35 kg, è prorogato al 31 dicembre 2025.

II

*Disposizioni transitorie relative alla modifica del .....*

RS .....

<sup>1</sup> RS **910.181**

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7790 della Commissione del XXXX relativo all'omologazione di prodotti e sostanze per l'utilizzo nella produzione biologica che abroga il Regolamento (CE) 889/2008, GU XXX del XXXX, pag. X; modificato da ultimo XXXX.

<sup>3</sup> Cfr. nota a piè di pagina all'art. 3b.

I prodotti biologici possono essere prodotti e ceduti secondo le disposizioni previste dell'allegato 3 parte C fino al 31 dicembre 2023. Le scorte al 31 dicembre 2023 possono essere cedute fino al loro esaurimento.

### III

<sup>1</sup> Gli allegati 1, 2, 3 e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 3b è sostituito dalla versione qui annessa.

### IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

*Allegato 1*  
(art. 1 e 16 cpv. 5)

## **Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso**

*N. 1 e 2*

### **1. Sostanze di origine vegetale o animale**

---

Designazione	Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

*La voce «Feromoni» è sostituita dalla voce seguente:*

Feromoni e altri semiochimici	Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, compresi i sistemi di dosaggio ad aerosol, ad esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura
-------------------------------	---

*La voce «Cera d'api» è stralciata:*

Cera d'api	Solo come pasta cicatrizzante
------------	-------------------------------

### **2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi**

---

Designazione	Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

*La voce «Cerevisane» è sostituita dalla voce seguente:*

Cerevisane e altri prodotti a base di frammenti cellulari di microorganismi
---

---

*Allegato 2*

(art. 2)

**Concimi, preparati e substrati autorizzati***N. 2.2.*

---

Designazione	Descrizione, requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

---

**2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati****2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale***La voce «Acido umico, acido fulvico» è sostituita dalla voce seguente:*

Acido umico, acido fulvico	Esclusivamente ottenuti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali di ammonio o dal trattamento dell'acqua potabile.
----------------------------	--

*Allegato 3*  
(art. 3)

## **Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate**

*Parte A, parte B n. 1 e parte C*

### **Parte A:**

#### **Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti**

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
<i>Le voci «E 322 Lecitine», «E 410 Farina di semi di carrube», «E 412 Gomma di guar», «E 414 Gomma arabica», «E 417 Gomma di tara», «E 418 Gomma di gellano», «E 422 Glicerolo» e «E 903 Cera di carnauba» sono sostituite dalle voci seguenti:</i>			
E 322*	Lecitine	Ammesse Soltanto se di produzione biologica	Ammesse soltanto per prodotti lattiero-caseari Soltanto se di produzione biologica
E 410*	Farina di semi di carrube	Ammessa Soltanto se di produzione biologica	Ammessa Soltanto se di produzione biologica
E 412*	Gomma di guar	Ammessa Soltanto se di produzione biologica	Ammessa Soltanto se di produzione biologica
E 414*	Gomma arabica	Ammessa Soltanto se di produzione biologica	Ammessa Soltanto se di produzione biologica
E 417	Gomma di tara	Ammessa soltanto come addensante Soltanto se di produzione biologica	Ammessa soltanto come addensante Soltanto se di produzione biologica
E 418	Gomma di gellano	Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile Soltanto se di produzione biologica	Ammessa soltanto nella forma ad alto tasso di acile Soltanto se di produzione biologica
E 422	Glicerolo	Ammesso soltanto per estratti vegetali e aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse Soltanto di origine vegetale Soltanto se di produzione biologica	Ammesso soltanto per aromi; ammesso soltanto come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse Soltanto di origine vegetale Soltanto se di produzione biologica

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 903	Cera di carnauba	<p>Ammessa soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; ammessa soltanto come agente di rivestimento conservante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trattamento mediante freddo estremo (in virtù dell'all. 7 n. 46 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019<sup>4</sup> concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali)</p> <p>Soltanto se di produzione biologica</p>	Non ammessa

**Parte B:****Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente****1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente**

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
<i>La voce «Cera di carnauba» è sostituita dalla voce seguente:</i>		
<i>Cera di carnauba</i>	<p>Ammessa soltanto come agente distaccante</p> <p>Soltanto se di produzione biologica</p>	Non ammessa

## Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari
Alga Arame ( <i>Eisenia bicyclis</i> ) e prodotti da essa ottenuti del primo livello di lavorazione	
Alga Hijiki ( <i>Hizikia fusiforme</i> ) e prodotti da essa ottenuti del primo livello di lavorazione	
Corteccia di Pau d'Arco ( <i>Handroanthus impetiginosus</i> ) («lapacho»)	solo nel kombucha e in miscele di tè
Budelli naturali e artificiali	da materie prime naturali di origine animale o vegetale
Gelatina	da fonti diverse dal suino
Sali minerali del latte in polvere/liquidi	solo come sostituti parziali o integrali del cloruro di sodio date le proprietà organolettiche
Pesci e altri animali acquatici selvatici	solo da pesca sostenibile solo se non disponibili animali d'acquacoltura biologica secondo gli standard internazionali riconosciuti

*Allegato 3b*  
(art. 3c)

## **Atti normativi dell'Unione europea sull'agricoltura biologica**

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/1693, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1.

Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio, nella versione come da GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2017/2393, GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.

Anziché il Regolamento (CE) 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni si applica il Regolamento (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2020/565, GU L 129 del 24.4.2020, pag. 1.

Anziché il Regolamento (CE) 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, menzionato nel Regolamento (UE) 2018/848, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), si applica il Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) 1234/2007 del Consiglio; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2017/2393, GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15.

*Allegato 7*  
(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

## Materie prime e additivi per alimenti per animali

*Parte B lett. 1-3*

### **Parte B:** **Additivi per alimenti per animali**

Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>5</sup> sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011<sup>6</sup> sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.

#### **Categoria 1: Additivi tecnologici**

*Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti:*

Codice	Categoria/ gruppo funzio- nale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
<i>Aggiungere prima della voce «Ferrocianuro di sodio»:</i>			
E 412	1	Farina di semi di guar	

*Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento*

Codice	Categoria/ gruppo funzio- nale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E236	1k	Enzimi, microorganismi, acido formico	Ammessi per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione
E237	1k	Formiato di sodio	
E280	1k	Acido propionico	
E281	1k	Propionato di sodio	

<sup>5</sup> RS 916.307

<sup>6</sup> RS 916.307.1

**Categoria 2: Additivi organolettici***Gruppo funzionale: b) aromatizzanti*

Codice	Categoria/ gruppo funzio- zionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
<i>Aggiungere dopo la voce «Sostanze aromatizzanti»:</i>			
	2b	<i>Castanea sativa Mill.: estratto di legno di castagno</i>	

**Categoria 3: Additivi nutrizionali***Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite*

Codice	Categoria/ gruppo funzio- zionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
<i>Aggiungere dopo la voce «Vitamine e provitamine»:</i>			
	3a	Betaina anidra	Soltanto per animali monogastrici  Soltanto di origine naturale, se disponibile di origine biologica

